



COMUNE DI GENOVA

183.2 Settore Strade

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 16 del 14/05/2026

Approvazione delle modifiche al Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 16 del 14 maggio 2026.

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica, Protezione Civile Arch. Massimo Ferrante;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 13.04.2021 è stato approvato il vigente Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo

pubblico e delle infrastrutture comunali;

Considerato che:

- nella prassi applicativa del Regolamento si sono registrate difficoltà relative alla situazione dei ripristini provvisori e definitivi degli scavi effettuati che continua a presentare criticità diffuse, con ripetute segnalazioni di degrado del manto stradale, cedimenti localizzati e difformità rispetto alle prescrizioni tecniche vigenti;
- il perdurare di tali condizioni ha evidenziato la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli, incrementando gli obblighi documentali in capo ai soggetti esecutori, in particolare i Grandi Utenti, al fine di assicurare una più rigorosa tracciabilità delle operazioni di ripristino e una maggiore responsabilizzazione degli operatori nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- alla luce delle persistenti carenze qualitative sopra descritte dell'elevato numero di interventi programmati sul territorio comunale, si rende pertanto opportuno procedere a una modifica del Regolamento finalizzata a introdurre strumenti più efficaci di vigilanza, verifica e controllo dell'esecuzione degli scavi e dei ripristini, garantendo una migliore tutela dell'integrità del suolo pubblico e una riduzione dei disagi arrecati alla cittadinanza;

Ritenuto pertanto necessario approvare le modifiche del Regolamento di cui all'oggetto, così come risultante dall' allegato A testo a fronte, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato opportuno che ai sensi dell'art. 59 c.1 lett. c) del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale si condivida tale proposta di modifica regolamentare con i Municipi al fine di coinvolgerli su provvedimenti di interesse territoriale;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Angela Imbesi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. Di approvare il nuovo Regolamento per la rottura del suolo pubblico e la concessione dell'uso del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali, di cui all'allegato A testo a fronte, parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che nell'allegato B parte integrante del presente provvedimento, è contenuto il testo coordinato del Regolamento, con le modifiche recepite.
3. Di dare mandato alla Direzione competente per la trasmissione del presente Regolamento ai Municipi per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo art. 59 c.1 lett. c) del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, come in premesse.
4. Di dare mandato agli Uffici per i successivi adempimenti di competenza, compresa l'adozione con Determina Dirigenziale dell'allegato tecnico al Regolamento e della modulistica.



COMUNE DI GENOVA

183.2 Settore Strade	PDL 125 DEL 07/05/2026
---------------------------------------	-------------------------------

OGGETTO:

Approvazione delle modifiche al Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
AllegatoA_NUOVO REGOLAMENTO
AllegatoB_Testo Coordinato

Il Dirigente
Arch. Angela Imbesi

REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – <i>Campo di applicazione</i>	4
Art. 2 – <i>Normativa di riferimento [Abrogato]</i>	5
RAPPORTI TRA OPERATORI E UFFICI COMUNALI	
Art. 3 - <i>Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)</i>	7
Art. 4 - <i>Ufficio unico per il sottosuolo</i>	7
Art. 5 - <i>Conferenze dei Servizi</i>	8

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA ROTTURA O MANOMISSIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO - RIPRISTINI

Art. 6 - <i>Ambito di applicazione e disposizioni generali</i>	9
Art. 6-bis – <i>Gruppo tecnico intersettoriale per i controlli sui ripristini e sulle manomissioni del suolo pubblico</i>	10
Art. 7 - <i>Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico</i>	12
Art. 8 - <i>Domanda di rottura urgente da parte dei Grandi Utenti</i>	17
Art. 9 - <i>Domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti</i>	20
Art. 10 – <i>Ripristini provvisori e definitivi – Svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata</i>	20
Art. 10-bis – <i>Collaudo dei ripristini, periodo di osservazione e garanzia di durabilità</i>	23
Art. 10-ter – <i>Intervento sostitutivo ed escussione delle garanzie</i>	25
Art. 10-quater – <i>Registro interno delle verifiche e delle non conformità</i>	25

CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

Art. 11 - <i>Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti</i>	26
Art. 12 - <i>Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo</i>	26
Art. 13 - <i>Censimento del sottosuolo</i>	27

TITOLO III

INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 14 - *Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi*28

Art. 15 - *Strade sensibili*29

Art. 16 - *Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali*30

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO

Art. 17 - *Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico*31

Art. 18 - *Utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete*31

Art. 19 - *Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali*32

TITOLO IV

Art. 20 – *Sanzioni*33

Art. 21 - *Validità del Regolamento e disposizioni transitorie*36

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

TESTO ATTUALE	TESTO REVISIONATO
<p>Art. 1 – Campo di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, al fine di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità e sicurezza del traffico urbano veicolare e pedonale.</p> <p>2. Le disposizioni del presente regolamento sono in linea generale dirette:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al precedente commab) a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di servizi a rete, ivi compresi i nuovi allacciamenti da parte dei gestori di servizi pubblici, in raccordo con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione, potenziamento o manutenzione nonché dei manufatti affioranti sulla sede stradalec) alla gestione del Sistema Informativo comunale che consenta la conoscenza e la posizione degli impianti dei servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento tra il Comune e le Aziende titolari <p>3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle compagnie di telecomunicazione, ove non in contrasto con la specifica normativa nazionale di settore.</p>	<p>Art. 1 – Campo di applicazione</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p> <p>2. Le disposizioni del presente regolamento sono in linea generale dirette:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al precedente commab) a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di servizi a rete, ivi compresi i nuovi allacciamenti da parte dei gestori di servizi pubblici, in raccordo con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione, potenziamento o manutenzione nonché dei manufatti affioranti sulla sede stradalec) alla gestione del Sistema Informativo comunale che consenta la conoscenza e la posizione degli impianti dei servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento tra il Comune e le Aziende titolarid) a rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità e sicurezza del traffico urbano veicolare e pedonale. <p>3. <i>[Invariato]</i></p>

	<p>3bis. Ai fini del presente Regolamento, per “ripristino” si intende l’insieme delle lavorazioni finalizzate a ripristinare e garantire nel tempo sicurezza, funzionalità, regolarità superficiale e durabilità del bene pubblico manomesso.</p> <p>3-ter. Con determinazione dirigenziale della Direzione Tecnica competente in materia di infrastrutture stradali sono approvati e aggiornati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il “Disciplinare tecnico ripristini stradali”, che definisce le modalità esecutive, i materiali, le tolleranze, le prove ed i tempi dei ripristini provvisori e definitivi; • la modulistica d’uso, comprensiva dei modelli di “Istanza per la concessione d’uso di infrastrutture comunali”, “Concessione d’uso di infrastrutture comunali” e “Concessione per l’occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali” • l’Atto disciplinante la composizione e le modalità di funzionamento del Gruppo Tecnico Intersettoriale. <p>3quater. Gli aggiornamenti sono resi pubblici con le medesime forme di pubblicità previste per gli atti comunali e indicano espressamente la data di decorrenza.</p> <p>3quinqies. Il citato documento tecnico disciplina nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di esecuzione degli scavi; • modalità di esecuzione dei ripristini • norme tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle lavorazioni
<p>Art. 2 – Normativa di riferimento</p> <p>1. In ordine a quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia, con specifico riferimento a (in ordine cronologico):</p> <ul style="list-style-type: none"> — L. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo); — D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); 	<p>Art. 2 – Normativa di riferimento [Abrogato]</p>

- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
 - Direttiva P.C.M. del 3/3/1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici);
 - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - D.M. 10.7.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
 - L. 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, art.40 (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione);
 - D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
 - D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali);
 - L. 133/2008 art. 2 (" Banda Larga");
 - L.73/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 40/2010 recante disposizione urgenti tributarie e finanziarie);
 - D.M. 1° ottobre 2013 (Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali);
- nonché ai vigenti Regolamenti Comunali:
- R. per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
 - R. del Verde Pubblico
 - R. sul procedimento amministrativo
 - R.edilizio comunale

2. Dovranno essere osservate le vigenti norme in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc., nonché la normativa in materia di inquinamento acustico, idrico, del suolo e dell'aria ed in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Dovranno inoltre essere osservate le norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999.

RAPPORTI TRA OPERATORI E UFFICI COMUNALI

<p>Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)</p> <p>1. I soggetti realizzatori di interventi nel sottosuolo sono distinti in due tipologie:</p> <p>a) soggetti definiti genericamente “Grandi Utenti”, a loro volta distinguibili in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – soggetti gestori e manutentori di intere reti di pubblici servizi e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all’art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999, incluse le reti fognarie; – soggetti realizzatori di grandi opere infrastrutturali, per le parti che riguardano il sottosuolo pubblico, non già autorizzate con specifiche procedure; <p>b) soggetti definiti genericamente “Piccoli Utenti”, autori di interventi non ricompresi nella tipologia di cui alla lettera a).</p>	<p>Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p>
<p>Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo</p> <p>1. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Grandi Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo ai sensi dell’art. 19 della Direttiva P.C.M 3/3/1999 sono svolte dall'Ufficio Coordinamento Grandi Utenti.</p> <p>2. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Piccoli Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo, ai sensi dell’art. 19 della Direttiva P.C.M 3/3/1999, sono svolte dagli Uffici Permessi presenti in ciascun Municipio.</p> <p>3. Le domande relative a permessi per rottura suolo pubblico e a concessioni per l’occupazione del sottosuolo pubblico presentate sia dai Grandi Utenti che dai Piccoli Utenti, ivi comprese le istanze per gli allacciamenti alla rete principale nei casi in cui il tratto oggetto dell’allaccio risulti di proprietà degli stessi operatori, devono essere inoltrate al competente ufficio del sottosuolo di cui ai precedenti commi.</p>	<p>Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p> <p>2. <i>[Invariato]</i></p> <p>3. <i>[Invariato]</i></p>

<p>4. L'Ufficio competente rilascia il permesso e/o la concessione entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, acquisiti i pareri degli uffici interessati.</p> <p>5. Eventuali segnalazioni relative a disfunzioni circa i cantieri dei Grandi e dei Piccoli Utenti nonché quelle relative a chiusini rumorosi o danneggiati dovranno essere indirizzate ai competenti Uffici per il sottosuolo per i provvedimenti del caso.</p> <p>6. Le istanze relative a permessi per rotture suolo pubblico e a concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico in capo ai soggetti individuati all'art. 3, comma 1, devono essere compilate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi <i>online</i> del Comune, come meglio specificato ai successivi art. 7, 8 e 9. Gli uffici preposti, assunti i pareri degli uffici interessati, provvedono al rilascio del permesso e/o della concessione entro i termini di cui al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.</p>	<p>4. [<i>Invariato</i>]</p> <p>5. [<i>Invariato</i>]</p> <p>6. [<i>Invariato</i>]</p>
<p>Art. 5 - Conferenze dei Servizi</p> <p>1. Il Comune, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 11, comma 3, può indire apposite Conferenze dei servizi istruttorie ai sensi della legge 241/90, nei casi in cui ritenga necessario effettuare un'analisi degli interessi pubblici, compresi quelli edilizi, per i quali siano competenti amministrazioni o uffici diversi.</p> <p>2. La Conferenza di servizi individua le soluzioni da adottare, per garantire in generale che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con il regolare svolgimento del traffico e con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.</p> <p>3. La Conferenza dei servizi dovrà individuare la migliore soluzione operativa in conformità agli strumenti urbanistici in vigore - con l'indicazione dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare -, nonché la soluzione compatibile con la tutela dei sedimi stradali e dei servizi che sugli stessi insistono.</p>	<p>Art. 5 - Conferenze dei Servizi</p> <p>1. [<i>Invariato</i>]</p> <p>2. [<i>Invariato</i>]</p> <p>3. [<i>Invariato</i>]</p>

4. Potranno essere altresì convocate Conferenze dei servizi, qualora vengano presentati progetti edilizi di iniziativa privata complessi ovvero per interventi massicci di Grandi Utenti o riconducibili ad Aziende esercenti infrastrutture stradali o ferroviarie comportanti la realizzazione di significative reti di sottoservizi.

4. [*Invariato*]

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA ROTTURA O MANOMISSIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO - RIPRISTINI

Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. I cantieri stradali connessi alle rotture suolo sono da considerarsi “cantieri fissi” ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 10.7.2002.

2. I titolari dell'autorizzazione alla rottura suolo sono tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, oltre alle altre condizioni particolari eventualmente apposte sul singolo permesso, nonché alle condizioni espresse in sede di parere dagli Uffici competenti.

3. I soggetti che intendano realizzare interventi su suolo/sottosuolo pubblico dovranno operare affinché gli stessi rechino il minor intralcio possibile alla viabilità urbana e alla attività manutentiva posta in essere dal Comune sulle strade e su qualunque bene di civica proprietà. Ogni intervento dovrà essere realizzato occupando nella misura minima possibile, per tempi e per ampiezza, la sede stradale adottando i migliori accorgimenti in materia di sicurezza e di percorribilità del traffico, anche al fine di garantire alla cittadinanza continuità

Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. [*Invariato*]

2. [*Invariato*]

3. [*Invariato*]

<p>nella erogazione di servizi in termini quantitativamente e temporalmente adeguati.</p> <p>4. Qualora la strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, questi, entro 20 giorni da apposita comunicazione da parte del Comune, dovranno nominare (con oneri da ripartirsi tra gli operatori), un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente Regolamento, pena il non rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Ufficio sottosuolo. Rimangono fermi responsabilità e oneri in capo ai singoli operatori nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi.</p> <p>5. Gli interventi di spostamenti di sottoservizi compresi all'interno dei cantieri in cui è committente lo stesso Comune di Genova, ovvero in cui sono committenti altri soggetti cui il Comune ha concesso l'uso di aree a fini di cantiere, sono soggetti alle norme del presente Regolamento ad eccezione della procedura di richiesta e rilascio di autorizzazione alla rottura del suolo pubblico.</p>	<p>4. <i>[Invariato]</i></p> <p>5. <i>[Invariato]</i></p> <p>5bis. Il titolare dell'autorizzazione alla rottura/manomissione del suolo pubblico risponde della corretta esecuzione e durabilità del ripristino.</p> <p>5ter. Il ripristino deve essere eseguito secondo le prescrizioni dell'Amministrazione, nel rispetto dei tempi, delle modalità operative e degli standard qualitativi previsti dal provvedimento autorizzativo e dal "Disciplinare tecnico ripristini stradali".</p>
	<p>Art. 6-bis – Gruppo tecnico intersettoriale per i controlli sui ripristini e sulle manomissioni del suolo pubblico</p> <p>1. È istituito presso l'Amministrazione comunale il Gruppo Tecnico Intersettoriale Controlli Ripristini e Manomissioni, composto da tecnici qualificati con competenze in materia di infrastrutture stradali, sicurezza viaria, materiali da costruzione, collaudi e segnaletica stradale.</p>

	<p>2. Il Gruppo può avvalersi, per attività istruttorie e di supporto tecnico-operativo, di personale di Aster o di altri soggetti affidatari/gestori di servizi, sulla base dei relativi atti di affidamento e senza attribuzione di potestà provvedimentali.</p> <p>3. Le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni restano di competenza degli organi a ciò preposti, inclusa la Polizia Locale, secondo la normativa vigente.</p> <p>4. I verbali e gli esiti delle verifiche con effetti sul procedimento amministrativo sono formati e sottoscritti dal personale comunale competente.</p> <p>5. Il Gruppo ha natura trasversale ed è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">- tecnici della società manuttrice del patrimonio infrastrutturale;- operatori della Polizia Locale;- tecnici dei Municipi limitatamente agli interventi ricadenti nel rispettivo ambito territoriale di competenza;- tecnici della Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali; <p>6. La Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali esercita la regia e il coordinamento del Gruppo, garantendo l'indirizzo tecnico-amministrativo, l'omogeneità delle procedure operative e la coerenza con la programmazione comunale. A tal fine, con apposito provvedimento della medesima Direzione, saranno definiti i criteri di costituzione del Gruppo, le modalità di convocazione dei suoi componenti e i protocolli operativi necessari allo svolgimento delle attività.</p> <p>7. Il Gruppo svolge funzioni di:</p> <ol style="list-style-type: none">a) controllo tecnico amministrativo dei ripristini provvisori e definitivi;b) verifica della corretta reinstallazione della segnaletica orizzontale e verticale;c) monitoraggio del rispetto del periodo di osservazione di cui all'art. 10 bis;d) gestione operativa del Registro interno delle non conformità di cui all'art. 10 quater, tenuto e aggiornato dalla Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali;
--	--

	e) supporto tecnico nella definizione dei criteri di prova e dei requisiti dei materiali del “Disciplinare tecnico ripristini stradali”.
<p>Art. 7 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico</p> <p>1. Le domande aventi ad oggetto l'autorizzazione (o permesso) alla rottura del suolo pubblico dovranno essere compilate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi <i>on line</i> del Comune di Genova. L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la relazione tecnica e fotografica, con l'indicazione della data presunta di inizio lavori – la documentazione grafica, indicante il tracciato della rete da posare o mantenere – il nome della Ditta esecutrice dei lavori – il piano della viabilità, – la documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti presenti, – la profondità di posa del nuovo sottoservizio, – la tipologia del materiale che si intende utilizzare per il riempimento degli scavi, – la qualità e tipologia del ripristino provvisorio che si vorrà eseguire, – la dimensione e la localizzazione dell'eventuale area di cantiere che intende occupare per il ricovero giornaliero di mezzi ed attrezzature. <p>La documentazione fotografica dovrà essere aggiornata al momento dell'istanza, evidenziare materialmente il percorso e l'area stradale interessata dalla manomissione, riportando la segnaletica verticale e orizzontale preesistente all'intervento e l'eventuale presenza di verde pubblico. La documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti potrà essere costituita dal rilievo del tracciato,</p>	<p>Art. 7 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico</p> <p>1. Le domande aventi ad oggetto l'autorizzazione (o permesso) alla rottura del suolo pubblico dovranno essere compilate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi <i>on line</i> del Comune di Genova. L'istanza dovrà contenere almeno la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la relazione tecnica e fotografica, con l'indicazione della data presunta di inizio lavori – la documentazione grafica, indicante il tracciato della rete da posare o mantenere – il nome della Ditta esecutrice dei lavori – il referente tecnico della Ditta Esecutrice dei lavori, responsabile della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni comunali, con indicazione di nominativo, qualifica e recapiti – il piano della viabilità, – la documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti presenti, – la profondità di posa del nuovo sottoservizio, – la tipologia del materiale che si intende utilizzare per il riempimento degli scavi, – la qualità e tipologia del ripristino provvisorio che si vorrà eseguire, – la dimensione e la localizzazione dell'eventuale area di cantiere che intende occupare per il ricovero giornaliero di mezzi ed attrezzature. <p>La documentazione fotografica dovrà essere aggiornata al momento dell'istanza, evidenziare materialmente il percorso e l'area stradale interessata dalla manomissione, riportando la segnaletica verticale e orizzontale preesistente all'intervento e l'eventuale presenza di verde pubblico. La documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti potrà essere costituita dal rilievo del tracciato, eseguito con tecnica georadar, o dalle comunicazioni inviate alle altre Aziende</p>

eseguito con tecnica georadar, o dalle comunicazioni inviate alle altre Aziende proprietarie di sottoservizi. Le domande sono assoggettate all'imposta di bollo, che sarà assolta in maniera virtuale dai Piccoli Utenti, sia sulla domanda che sul permesso, e dai Grandi Utenti solo per il permesso di rottura suolo. Fa eccezione la marca apposta dai G.U. sulla domanda, il cui numero e data saranno dichiarati all'interno della stessa domanda.

2. Il competente Ufficio Unico del sottosuolo, esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti e riscontratane la completezza e adeguatezza, provvederà a richiedere i pareri da parte della Direzione Polizia Locale e degli altri uffici o Aziende comunali coinvolte, al fine di rilasciare il relativo permesso di rottura suolo, secondo i tempi procedurali e le modalità previste. Qualora l'intervento comporti la rottura suolo su beni di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali (i.e.: percorsi storici vincolati) o attraversamento di corsi d'acqua demaniali, l'istanza dovrà già essere corredata dei necessari pareri/autorizzazioni dei competenti Enti terzi.

3. I pareri, rilasciati anch'essi nel rispetto dei tempi procedurali e sulla base del contenuto della domanda, con particolare riguardo alla data presunta di inizio lavori nella stessa indicata, sono consultabili dall'operatore non appena inseriti in procedura. Terminato l'iter istruttorio della pratica, l'utente dovrà inserire la data di inizio lavori effettiva, che potrà non coincidere con quella proposta nell'istanza iniziale. Qualora la data dichiarata dall'operatore di inizio effettivo dei lavori rientri nei limiti di validità dei pareri farà seguito il rilascio del provvedimento autorizzativo. In caso contrario, fatto salvo l'eventuale ritardo nella emissione dei suddetti pareri non imputabile agli operatori, il provvedimento autorizzativo non verrà emesso, la relativa pratica sarà archiviata d'ufficio e l'istanza dovrà essere ripresentata ex novo. Prima del rilascio del permesso, **sarà** inoltre richiesto idoneo deposito cauzionale ovvero idonea polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione o ripristino definitivo del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte. La fideiussione dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà espressamente prevedere, senza il beneficio della preventiva escussione, l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune. ~~Il deposito o la~~

proprietarie di sottoservizi. Le domande sono assoggettate all'imposta di bollo, che sarà assolta in maniera virtuale dai Piccoli Utenti, sia sulla domanda che sul permesso, e dai Grandi Utenti solo per il permesso di rottura suolo. Fa eccezione la marca apposta dai G.U. sulla domanda, il cui numero e data saranno dichiarati all'interno della stessa domanda.

2. *[Invariato]*

3. I pareri, rilasciati anch'essi nel rispetto dei tempi procedurali e sulla base del contenuto della domanda, con particolare riguardo alla data presunta di inizio lavori nella stessa indicata, sono consultabili dall'operatore non appena inseriti in procedura. Terminato l'iter istruttorio della pratica, l'utente dovrà inserire la data di inizio lavori effettiva, che potrà non coincidere con quella proposta nell'istanza iniziale. Qualora la data dichiarata dall'operatore di inizio effettivo dei lavori rientri nei limiti di validità dei pareri farà seguito il rilascio del provvedimento autorizzativo. In caso contrario, fatto salvo l'eventuale ritardo nella emissione dei suddetti pareri non imputabile agli operatori, il provvedimento autorizzativo non verrà emesso, la relativa pratica sarà archiviata d'ufficio e l'istanza dovrà essere ripresentata ex novo. Prima del rilascio del permesso, **potrà essere** inoltre richiesto idoneo deposito cauzionale ovvero idonea polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione o ripristino definitivo del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte. La fideiussione dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà espressamente prevedere,

~~polizza saranno svincolati solo ad avvenuta verifica del corretto ripristino definitivo del suolo manomesso, da far constare mediante verbale redatto in contraddittorio fra le parti.~~

Il Dirigente del Settore, al fine della determinazione dell'ammontare della polizza, determina annualmente, con proprio provvedimento, il valore a metro quadro delle opere di sistemazione stradale, avuto riguardo ai vigenti prezzi dei lavori stradali.

4. Nel caso di Grandi Utenti che richiedano frequentemente autorizzazioni alla rottura del suolo pubblico, è ammessa la presentazione di un'unica polizza fidejussoria ad inizio anno di importo da convenire con il Dirigente del Settore in funzione della natura e della frequenza degli interventi oggetto di programmazione, con l'impegno alla sua reintegrazione, parziale o totale, nel caso di escussione per danni arrecati a strade o manufatti durante l'esecuzione dei lavori.

senza il beneficio della preventiva escussione, l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune.

Il deposito o la polizza sono svincolati solo dopo:

- a) l'accettazione del ripristino definitivo attestata dal verbale redatto in contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 10;
- b) il decorso del periodo di osservazione di cui all'art. 10-bis, con esito positivo della verifica finale ivi prevista.

Il Dirigente del Settore, al fine della determinazione dell'ammontare della polizza, determina annualmente, con proprio provvedimento, il valore a metro quadro delle opere di sistemazione stradale, avuto riguardo ai vigenti prezzi dei lavori stradali.

4. *[Invariato]*

4-bis. La pianificazione annuale trasmessa dal Grande Utente ai sensi del successivo art. 11 comma 3 non sostituisce le domande di autorizzazione, che dovranno essere presentate in forma autonoma.

4-ter. In presenza di reiterate non conformità accertate sui ripristini riconducibili al medesimo titolare e/o alla medesima impresa esecutrice, l'Amministrazione può disporre misure proporzionate, tra cui: a) incremento dell'importo della garanzia mediante coefficienti progressivi; b) sospensione, per un periodo determinato, della modalità di garanzia annuale "unica" di cui

5. Per gli utenti che devono eseguire semplici ispezioni o pulizie alle proprie reti sotterranee, che comportino apertura di chiusini o griglie, abbiano durata massima di mezza giornata, e necessità di effettuare tali operazioni più volte nell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale, a cura della Polizia Locale, nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità a condizione che ogni effettivo intervento venga comunicato almeno un giorno prima al competente Distretto di Polizia Locale. Rientrano in questa casistica le operazioni di sottoequipaggiamento delle reti in fibra ottica, per le quali comunque gli operatori dovranno concordare con la Polizia Locale le modalità ed i tempi di occupazione del suolo pubblico. Ogni altro intervento che comporti lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione delle proprie reti deve seguire l'iter normale di cui al comma 1. Nel caso i chiusini si dovessero trovare ad una quota diversa rispetto al piano di calpestio, l'Utente a propria cura e spese dovrà provvedere al riposizionamento in quota del chiusino stesso. Diversamente, per i chiusini sottomessi alla quota del piano viabile dovrà essere curata la copertura di asfalto, e l'eventuale risanamento dovrà essere realizzato mediante asfalto a caldo.

~~6. Qualora le richieste di rottura suolo, finalizzate alla posa di reti in fibra ottica, interessino ambiti rilevanti per il Comune, potranno essere sottoscritte apposite convenzioni fra il Comune ed il Grande Utente interessato in cui siano individuate differenti modalità di rilascio dei permessi di rottura suolo e le modalità di posa in opera, con oneri a carico del Grande Utente, anche di infrastrutture atte a contenere cavi in fibra ottica costituenti la rete proprietaria del Comune di Genova. In tal caso, la fornitura dei materiali~~

al comma 4, con richiesta di garanzie puntuali per singolo intervento; c) prescrizione di ripristini estensivi e/o prove ulteriori.

Ai fini del presente comma, per "reiterazione" si intende l'accertamento di almeno tre non conformità riferite a ripristini diversi, nell'arco di dodici mesi, risultanti dal registro di cui all'art. 10-quater. Le misure sono adottate previa comunicazione di avvio del procedimento e contraddittorio con l'interessato, assegnando un termine per presentare osservazioni. Con atto dirigenziale sono definiti i soli criteri tecnici di calcolo e le modalità operative di applicazione (coefficienti, classi di gravità, documentazione), nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

5. *[Invariato]*

~~6. *[Abrogato]*~~

~~necessari (tubi e pozzetti) sarà a carico del Comune di Genova e sarà resa franco cantiere.~~

7. Eventuali sospensioni endoprocedimentali potranno trovare giustificazione nei seguenti casi:

- a) insufficienza o inadeguatezza della documentazione prodotta dall'istante;
- b) sopravvenienza di motivi di ordine tecnico che rendano eccessivamente onerosa per la collettività ovvero contraria all'interesse pubblico, l'esecuzione dei lavori richiesti;
- c) pagamenti pendenti da parte del Richiedente nei confronti del Comune
- d) mancati ripristini definitivi di interventi precedentemente autorizzati ed eseguiti, i cui termini siano scaduti, fatto salvo il caso in cui gli uffici ne abbiano richiesto il differimento.

8. Nei casi di cui ai punti precedenti, la Civica Amministrazione provvederà a fornire immediata comunicazione ai richiedenti, che effettueranno le necessarie integrazioni ed apporteranno al progetto originario le modifiche occorrenti. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente della documentazione nel termine assegnato o nel caso in cui non venga trovata una soluzione condivisa, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della pratica, avendone avvertito l'interessato. Il termine concesso per l'integrazione della pratica potrà essere prorogato per una sola volta a fronte di istanza motivata del richiedente.

9. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla rottura suolo venga presentata per strade ripavimentate da meno di 1 anno, di norma la richiesta sarà rigettata, a meno che non rientri nelle casistiche di cui ai successivi artt. 8 e 9, ovvero venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per obblighi derivanti da una nuova disposizione normativa; la richiesta potrà eventualmente essere accolta, nel caso il richiedente accetti di farsi carico della ripavimentazione dell'intero tratto interessato dai lavori.

10. I titolari del permesso di rottura suolo e della concessione per l'occupazione del sottosuolo dovranno tenere costantemente copia dei provvedimenti e dei relativi pareri sul luogo dei lavori, esibendo la medesima

7. [Invariato]

8. [Invariato]

9. [Invariato]

<p>- previa idonea richiesta - alle autorità preposte alla sorveglianza sul territorio nonché ai responsabili tecnici competenti.</p> <p>11. I tecnici comunali competenti potranno svolgere durante l'esecuzione dei lavori controlli a campione, verificando l'osservanza delle prescrizioni rilasciate nel permesso di rottura suolo pubblico, anche in ordine alla verifica della regolarità tecnica delle imprese esecutrici.</p> <p>12. Qualora non sia possibile ultimare i lavori entro la scadenza dichiarata in sede di istanza ed accordata in sede di rilascio del permesso, sarà cura dell'operatore chiedere con congruo anticipo una proroga motivata al termine di ultimazione dei lavori. L'ufficio chiederà il rinnovo del parere della sola Polizia Locale e, qualora favorevole, rilascerà la proroga, individuando la nuova data per l'ultimazione dei lavori.</p> <p>13. Ad avvenuto completamento dell'intervento autorizzato, è fatto obbligo al Richiedente di comprovare l'avvenuta comunicazione al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (S.I.N.F.I.) del tracciato della rete posata; la mancata comunicazione al Catasto nazionale può costituire motivo di blocco dei successivi permessi.</p>	<p>10. [<i>Invariato</i>]</p> <p>11. [<i>Invariato</i>]</p> <p>12. [<i>Invariato</i>]</p> <p>13. [<i>Invariato</i>]</p>
<p>Art. 8 - Domanda di rottura urgente da parte dei Grandi Utenti</p> <p>1. Si considerano interventi d'urgenza gli interventi che implicino la rottura e/o la manomissione del suolo pubblico, finalizzati ad eliminare uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o per sostituire urgentemente un'apparecchiatura danneggiata, ovvero che determinino un grave pregiudizio per il traffico, e richiedano l'effettuazione di uno scavo che di norma non sia superiore ai 10 mq.</p>	<p>Art. 8 - Domanda di rottura urgente da parte dei Grandi Utenti</p> <p>1. [<i>Abrogato</i>]</p>

<p>2. Per l'esecuzione di un intervento urgente, l'interessato dovrà dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'effettiva sussistenza di uno stato di pericolo imminente che determini l'urgenza dei lavori o la necessità di intervenire su una apparecchiatura danneggiata; b) l'ubicazione precisa dell'area che intende occupare con lo scavo; c) l'estensione in mq dello stesso e della relativa area necessaria per lo stazionamento dei macchinari ed il deposito dei materiali all'uopo necessari; d) l'arco temporale richiesto per l'intervento, quantificabile, alternativamente, in 24, 48 o 72 ore. <p>3. Il nulla osta, che autorizza l'esecuzione immediata dei lavori e l'occupazione della relativa area di cantiere, viene rilasciato <i>on line</i> dalla Polizia Locale sulla base delle motivazioni indicate nella domanda, con le necessarie prescrizioni al fine di garantire la sicurezza della viabilità, ed ha la validità temporale indicata nella comunicazione. L'eventuale maggior durata dell'intervento verrà sanata al momento della ripresa formale in carico del suolo manomesso con la corretta liquidazione finale dei lavori.</p> <p>4. Qualora, entro il termine temporale indicato nella comunicazione di inizio lavori di cui al comma 2, non sia stata possibile per sopravvenuti problemi tecnici la conclusione dell'intervento d'urgenza, l'interessato, per la prosecuzione dell'attività di scavo, dovrà attivare la procedura ordinaria per la rottura suolo prevista dal presente regolamento, e provvedere al ripristino temporaneo dei luoghi ovvero al pagamento dei maggiori oneri.</p>	<p>1bis. Si considerano interventi d'urgenza gli interventi che comportano la rottura e/o la manomissione del suolo pubblico e che devono essere eseguiti senza indugio per eliminare uno stato di grave ed imminente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica, determinato da una fuga, un guasto o da una rottura improvvisa, ovvero per sostituire con urgenza apparecchiature o componenti di rete danneggiati, o ancora per prevenire o rimuovere situazioni tali da arrecare un grave pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale. Gli interventi d'urgenza, di norma, non devono comportare l'effettuazione di scavi di superficie superiore a 10 m².</p> <p>2. <i>[Invariato]</i></p> <p>3. <i>[Invariato]</i></p> <p>4. <i>[Invariato]</i></p>
--	--

5. Tramite la procedura informatica in uso, gli Uffici comunali competenti procedono all'ulteriore istruttoria finalizzata alla liquidazione delle somme dovute dal richiedente ed alla verifica del ripristino.

6. L'Amministrazione, a sua discrezione, si riserva di verificare, tramite proprio personale tecnico qualificato, l'effettiva sussistenza dello stato di pericolo incumbente, ovvero del grave pregiudizio per il traffico, o l'urgente necessità di sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata, asserito dall'interessato. Qualora, all'esito della verifica, si evidenzi la carenza delle motivazioni giustificative della domanda, l'intervento, se non ancora terminato, può essere sospeso fino a quando i lavori non potranno essere eseguiti previa effettuazione della domanda di rottura suolo pubblico ai sensi dell'articolo 7 e all'interessato sarà ingiunto di ripristinare temporaneamente lo stato dei luoghi ovvero di pagare i maggiori oneri.

4bis. Qualora il ripristino, anche temporaneo, non risulti possibile per motivi tecnici debitamente asseverati da professionista abilitato, l'area potrà essere mantenuta nello stato di fatto esclusivamente previo ottenimento del nulla osta rilasciato dal competente ufficio comunale che cura l'istruttoria della procedura di autorizzazione ordinaria, alle condizioni dallo stesso stabilite, nelle more del rilascio delle autorizzazioni ordinarie e ferme restando le ulteriori autorizzazioni, i pareri o i nulla osta che dovessero essere acquisiti da altri enti o amministrazioni competenti.

4ter. Il pagamento degli oneri può avvenire in un momento successivo al rilascio del nulla osta solo in presenza di gravi esigenze di carattere igienico sanitario o di pubblica incolumità debitamente comprovate e comunque entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del nulla osta stesso.

4quater. In caso di violazioni delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del regolamento. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute in caso di inadempienza.

5. *[Invariato]*

6. *[Invariato]*

<p>Art. 9 - Domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti</p> <p>1. La domanda può essere presentata dai Piccoli Utenti con accesso agli Uffici permessi dei Municipi o inoltrata <i>online</i>. Fuori dagli orari di apertura degli uffici permessi municipali, gli utenti possono rivolgersi direttamente alle sedi decentrate della Polizia Locale.</p> <p>2. Gli uffici municipali rilasciano il permesso di rottura suolo urgente a seguito dell'ottenimento del nulla osta da parte della Polizia Locale e del pagamento degli oneri dovuti da parte del richiedente.</p> <p>3. Il pagamento degli oneri può avvenire in un momento successivo al rilascio del nulla osta solo in presenza di gravi esigenze di carattere igienico sanitario o di pubblica incolumità debitamente comprovate e comunque entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del nulla osta stesso.</p>	<p>Art. 9 - Domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti</p> <p>1. [Abrogato]</p> <p>1bis. La procedura per la domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti è analoga a quella descritta all'art.8.</p> <p>2. [Abrogato]</p> <p>3. Il pagamento degli oneri può avvenire in un momento successivo al rilascio del nulla osta solo in presenza di gravi esigenze di carattere igienico sanitario o di pubblica incolumità debitamente comprovate e comunque entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del nulla osta stesso.</p>
<p>Art. 10 – Ripristini provvisori e definitivi – Svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata</p> <p>1. I ripristini del suolo manomesso si distinguono in provvisori e definitivi ed entrambi dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari del permesso di rottura suolo, secondo quanto definito nel Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato 1.</p> <p>2. I ripristini di superfici pavimentate con materiale lapideo saranno eseguiti con identico materiale, recuperato dalla rottura o di nuova fornitura, riconosciuta idonea dagli uffici comunali, ed avranno carattere immediatamente definitivo.</p>	<p>Art. 10 – Ripristini provvisori e definitivi – Svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata</p> <p>1. I ripristini del suolo manomesso si distinguono in provvisori e definitivi ed entrambi dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari del permesso di rottura suolo, secondo quanto definito nel “Disciplinare tecnico ripristini stradali”.</p> <p>2. [Invariato]</p> <p>3. [Invariato]</p>

3. I ripristini provvisori di superfici asfaltate avranno carattere di provvisorietà, sino a quando non si proceda ad effettuare il ripristino definitivo. Nel caso di scavi in "minitrincea", il ripristino potrà essere eseguito con getto di calcestruzzo, al fine di accelerarne il consolidamento e ridurre gli assestamenti. Gli operatori saranno responsabili dei suoli manomessi dall'intervento e dovranno farsi carico di tutti i rifacimenti del ripristino provvisorio specificamente ordinati dagli uffici comunali, a tutela della pubblica incolumità.

4. Il ripristino definitivo di superfici asfaltate deve essere eseguito non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dall'avvenuto ripristino provvisorio, e deve essere accettato dal Comune. L'effettuazione del ripristino definitivo a regola d'arte dovrà constare da un verbale di ripresa in carico del suolo manomesso, sottoscritto congiuntamente dall'operatore e da un tecnico del Comune e darà titolo per lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria, di cui all'articolo 7, comma 3, ultimo periodo. Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

5. La responsabilità in ordine alla conservazione in condizioni di sicurezza delle superfici provvisoriamente ripristinate graverà sugli operatori sino alla data di effettiva ripresa in carico del suolo manomesso di cui al verbale citato al precedente comma 4, fermo restando l'obbligo di vigilanza del Comune, che comunque dovrà essere tenuto indenne dall'operatore per eventuali danni a terzi connessi al ripristino provvisorio.

4. Il ripristino definitivo di superfici asfaltate deve essere eseguito non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dall'avvenuto ripristino provvisorio, e deve essere accettato dal Comune. L'effettuazione del ripristino definitivo a regola d'arte dovrà constare da un verbale di ripresa in carico del suolo manomesso, sottoscritto congiuntamente dall'operatore e da un tecnico del Comune. [Il verbale attesta l'accettazione tecnica del ripristino definitivo; lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria avviene alle condizioni e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 10-bis.](#) Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

5. *[Invariato]*

[5bis. Il ripristino definitivo è autorizzato con il medesimo permesso di rottura suolo rilasciato in fase iniziale.](#)

[In considerazione della specificità delle lavorazioni di asfaltatura e dell'impiego di mezzi d'opera, che possono differire per dimensioni e modalità operative dall'attività di scavo e ripristino provvisorio, l'operatore è tenuto a trasmettere al Comune, con un preavviso minimo di 15 giorni, una specifica istanza di esecuzione. Tale istanza deve contenere:](#)

- [la delimitazione precisa delle aree interessate dai tappeti d'usura e dagli eventuali ripristini strutturali;](#)
- [il cronoprogramma dettagliato e le modalità operative di cantiere;](#)

	<ul style="list-style-type: none">- lo schema di segnaletica temporanea adeguato all'ingombro dei mezzi di asfaltatura. <p>La suddetta documentazione è sottoposta al parere della Direzione Polizia Locale e degli uffici tecnici competenti al fine di impartire le opportune prescrizioni a salvaguardia della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione. L'attività potrà avere inizio solo a seguito dell'accettazione della data e delle modalità proposte o secondo le diverse indicazioni impartite dall'Amministrazione in esito all'istruttoria.</p> <p>5ter. Con riferimento ai Grandi Utenti L'operatore è tenuto a presentare annualmente al Comune, contestualmente alla programmazione degli interventi un programma dei ripristini definitivi previsti, al fine di consentire una pianificazione coordinata delle attività sul territorio.</p> <p>5quater. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da imprese in possesso di adeguata qualificazione tecnico-professionale per opere stradali, nel rispetto della normativa vigente. Ove richiesto dalla normativa applicabile in ragione della tipologia e dell'importo dei lavori, l'impresa dovrà essere in possesso della qualificazione SOA in categoria OG3 (opere stradali) o equivalente. La ritardata ultimazione del ripristino definitivo rispetto ai termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto al successivo art. 20.</p> <p>5quinqies. Per interventi di manomissione aventi superficie complessiva superiore a 10 m² al termine dei lavori di ripristino, l'operatore è tenuto a trasmettere al Comune una relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte e conformemente al "Disciplinare tecnico ripristini stradali". La relazione costituisce parte integrante della documentazione necessaria ai fini dell'accettazione del ripristino definitivo e dello svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata.</p> <p>5sexies. Qualora l'intervento riguardi aree aventi pregio storico, architettonico o sottoposte a tutela ai sensi della normativa in materia di beni culturali, la relazione tecnica di cui al comma 8 dovrà assumere la forma di perizia asseverata.</p>
--	--

	<p>5septies. Parimenti, la perizia asseverata è richiesta nei confronti di operatori per i quali, nel corso dell'anno solare, risultino accertate più di quattro violazioni sostanziali delle prescrizioni contenute nei permessi rilasciati, come risultanti dal registro di cui all'art. 10-quater e/o da verbali di contestazione, divenuti definitivi o non opposti nei termini di legge. La perizia è condizione necessaria per la verifica del corretto ripristino e per il successivo svincolo delle garanzie prestate.</p> <p>5octies. Ai fini della verifica e dello svincolo delle garanzie, il titolare presenta: a) documentazione fotografica georeferenziata ante operam, in corso d'opera e post operam; b) elaborato "as built" del tracciato e dei manufatti (pozzetti, camerette e ripristini), in formato digitale secondo le specifiche tecniche comunali; c) dichiarazione di conformità alle prescrizioni autorizzative e al "Disciplinare tecnico ripristini stradali"; d) attestazione dell'avvenuto ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata.</p> <p>5novies. Per interventi che comportino scavi o ripristini superiori a 10 metri quadri, nonché in ogni caso su strade sensibili di cui all'art. 15, sono obbligatorie prove e verifiche prestazionali in sito e/o di laboratorio, secondo il "Disciplinare tecnico ripristini stradali", a carico del titolare.</p> <p>5decies. In caso di esito negativo della verifica o delle prove, il titolare è obbligato a ripetere le operazioni di ripristino entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine, si procede ai sensi dell'art. 10-ter.</p>
	<p>Art. 10-bis – Collaudo dei ripristini, periodo di osservazione e garanzia di durabilità</p> <p>1. Per interventi di manomissione aventi superficie complessiva superiore a 10 m², il ripristino definitivo è soggetto a verifica/collaudo in contraddittorio, su richiesta del titolare, corredata della documentazione di cui all'art. 7, comprensiva dell'avvenuto ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata.</p>

2. È istituito un periodo di osservazione minimo pari a:
- a) 12 mesi dalla data del ripristino definitivo, per le strade ordinarie;
 - b) 24 mesi dalla data del ripristino definitivo, per le strade sensibili di cui all'art. 15.
3. Durante il periodo di osservazione, ogni cedimento, fessurazione, avvallamento o degrado funzionale riconducibile al ripristino è a carico del titolare, che deve intervenire immediatamente (previe necessarie comunicazioni/autorizzazioni del caso) e comunque entro i termini assegnati dall'Amministrazione.
4. Lo svincolo della garanzia avviene solo all'esito positivo della verifica finale del periodo di osservazione.
5. Restano ferme le responsabilità e le garanzie previste dall'ordinamento vigente in relazione a vizi, difetti e danni derivanti dall'esecuzione dei lavori, anche con riferimento ai gravi difetti che compromettano la stabilità, la sicurezza o la funzionalità dell'opera.
6. Dopo l'esecuzione del ripristino definitivo, qualora nel corso dei dieci anni successivi alla data di presa in consegna da parte del Tecnico competente, si verificano avvallamenti/cedimenti del piano stradale addebitabili alla costruzione e al mantenimento degli impianti del concessionario, inconvenienti che possano in qualche modo nuocere all'integrità del patrimonio stradale e/o pregiudicare la pubblica incolumità, lo stesso è tenuto ad effettuare una verifica alla presenza del Tecnico competente. A seguito di detta verifica, analizzati i motivi dell'inconveniente, lo stesso concessionario potrà essere tenuto ad eseguire immediatamente tutte le opere necessarie al fine della rimozione dell'inconveniente medesimo. E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. I pozzetti e chiusini dismessi che riaffiorano, nel corso del tempo, sulla superficie stradale, devono essere eliminati. Eventuali sinistri causati da ciò saranno imputati al relativo proprietario. Sia i Grandi Utenti che i Piccoli Utenti sono tenuti a far sì che le parti dei propri impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso e che venga mantenuta compianare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell'opera

	<p>affiorante, per la larghezza del relativo pozzetto ovvero per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo più esterno del manufatto. E' facoltà del Comune avvertire per iscritto, con almeno 5 giorni di anticipo, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari affinché, a loro cura e spese, adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada e sulla base dei tempi di volta in volta prescritti.</p>
	<p>Art. 10-ter – Intervento sostitutivo ed escussione delle garanzie</p> <p>1. In caso di mancato ripristino, ripristino difforme o mancata eliminazione delle non conformità entro i termini assegnati, l'Amministrazione procede in via sostitutiva all'esecuzione dei lavori necessari.</p> <p>2. Le spese sono poste integralmente a carico del titolare mediante escussione del deposito cauzionale o della fideiussione, salvo maggior danno. Resta fermo l'esercizio di ogni ulteriore azione per danni a persone o cose e per la tutela della sicurezza e del decoro urbano.</p>
	<p>Art. 10-quater – Registro interno delle verifiche e delle non conformità</p> <p>1. La Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali tiene e aggiorna un registro interno delle verifiche effettuate e delle non conformità accertate in relazione ai ripristini delle manomissioni del suolo pubblico, anche sulla base delle attività di controllo svolte dal Gruppo Tecnico Intersettoriale di cui all'articolo 6-bis.</p> <p>2. Il registro costituisce base istruttoria per l'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 4-ter ed all'art. 10 comma 9, nonché per la programmazione dei controlli e dei collaudi a campione.</p>

CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

<p>Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti</p> <p>1. Il sottosuolo stradale è un bene e una risorsa di natura pubblica.</p> <p>2. La sua utilizzazione da parte dei Grandi Utenti deve essere pertanto, di norma, autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione, previa concertazione con i soggetti interessati, in modo da consentire:</p> <ul style="list-style-type: none">– l'uso razionale del sottosuolo;– il coordinamento degli interventi per i diversi servizi;– la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute;– il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana;– la tutela della integrità dei beni del demanio comunale. <p>3. Il Comune si impegna a trasmettere ai Grandi Utenti la propria programmazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione sulle strade cittadine per l'anno successivo. Ogni Grande Utente deve trasmettere all'Ufficio competente la propria programmazione annuale, armonizzata rispetto alla programmazione comunale. In difetto, il singolo Grande Utente non potrà effettuare interventi in contrasto con la programmazione comunale, salvo non venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per sopravvenute disposizioni normative.</p>	<p>Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p> <p>2. <i>[Invariato]</i></p> <p>3. <i>[Invariato]</i></p>
<p>Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo</p>	<p>Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p>

<p>1. L'Ufficio Unico del sottosuolo rilascia l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:</p> <p>a) dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;</p> <p>b) costituirà elemento di impedimento o di rinvio del rilascio dell'autorizzazione il grave impedimento all'esercizio del trasporto collettivo delle persone e delle cose ovvero l'avvenuta ripavimentazione dell'area oggetto di richiesta di intervento fino ad un massimo di 12 mesi anteriori;</p> <p>c) gli operatori saranno tenuti a realizzare, in occasione degli interventi effettuati, strutture - dimensionate, di norma, per una durata di 10 anni - idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione anche alle possibili esigenze future.</p> <p>2. Il Comune coordina sistematicamente l'azione dei vari operatori, in modo tale che, una volta compiuti gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione sulla medesima strada, vengano limitati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.</p>	<p>2. <i>[Invariato]</i></p>
<p>Art. 13 - Censimento del sottosuolo</p> <p>1. Il Comune cura il censimento degli impianti collocati nel sottosuolo comunale nonché la verifica del costante aggiornamento, da parte degli operatori, al S.I.N.F.I.</p> <p>2. A tal fine, è facoltà del Comune verificare che tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale (gestori di servizi a rete), abbiano correttamente fornito al S.I.N.F.I. i dati inerenti le reti di cui sono titolari.</p> <p>3. I soggetti sono comunque tenuti a specificare le modalità di posa delle proprie reti nel sottosuolo comunale, distinguendo i tratti eventualmente posati in minitrincea, all'interno di cavidotti comunali, o di proprietà di altri</p>	<p>Art. 13 - Censimento del sottosuolo</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p> <p>2. <i>[Invariato]</i></p> <p>3. <i>[Invariato]</i></p>

<p>operatori, o ancora soprassuolo, indicando in tal caso il manufatto al quale l'infrastruttura è staffata.</p> <p>4. Il censimento degli impianti dovrà includere l'indicazione dei pozzetti e dei relativi chiusini stradali di competenza di ciascun Grande Utente, ivi compresa la specificazione di quelli attivi e di quelli inattivi, i quali ultimi dovranno essere progressivamente eliminati.</p> <p>5. I chiusini di copertura dei pozzetti dovranno obbligatoriamente riportare il nome dell'Azienda proprietaria, per consentirne la celere individuazione in caso di danneggiamenti o per richieste di eventuali riposizionamenti.</p> <p>6. In linea generale, è fatto obbligo agli Enti gestori di servizi a rete di portare i pozzetti ed i relativi chiusini a livello pavimentazione, salvo casi espressamente concessi dal Comune.</p> <p>7. Nell'ottica di raggiungere la migliore definizione del Catasto del sottosuolo, potrà essere introdotto l'obbligo degli operatori di dotare le proprie infrastrutture di marcatori RFID o soluzioni tecnologiche equivalenti/migliorative, atte a fornire l'esatta posizione spaziale dell'infrastruttura, nel rispetto comunque delle informazioni riservate relative al tipo di utenza.</p>	<p>4. <i>[Invariato]</i></p> <p>5. <i>[Invariato]</i></p> <p>6. <i>[Invariato]</i></p> <p>7. <i>[Invariato]</i></p>
--	---

TITOLO III

INFRASTRUTTURE COMUNALI

<p>Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi</p>	<p>Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p>
---	--

<p>1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti tecnologiche o sottoservizi in genere, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, comma 2, si intendono i cunicoli non fognari, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero a società dallo stesso partecipate.</p> <p>2. L'eventuale accertamento di utilizzi impropri o di danneggiamenti alle infrastrutture comunali da parte di Grandi o Piccoli Utenti sarà passibile della sanzione pecuniaria di cui all'art.20, comma 3, con ingiunzione immediata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riparazione di ogni altro danno riconducibile all'illecito posizionamento del sottoservizio.</p>	<p>2. [Abrogato]</p>
<p>Art. 15 - Strade sensibili</p> <p>1. Si definiscono “strade sensibili”, le strade soggette ad elevati flussi di traffico ovvero dotate di pavimentazioni di pregio, o di interesse storico, artistico, turistico, commerciale o soggette ad obblighi contrattuali relativi all’esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale, o comunque di interesse rilevante per la collettività, che richiedono l’individuazione di soluzioni specifiche atte a garantire, nell’esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, il rispetto degli elementi che qualificano tali luoghi. Gli interventi da effettuare su dette strade potranno essere autorizzati solo in funzione delle specifiche caratteristiche tenuto conto della stessa tipologia di intervento. In linea di massima sono strade sensibili le direttrici di scorrimento costiere e delle vallate cittadine nonché le principali strade del Centro Storico, o determinate altre strade così definite con motivato provvedimento di Giunta.</p> <p>2. Ogni qual volta un operatore chieda l’autorizzazione all’effettuazione di interventi di considerevole entità su una “strada sensibile”, il Comune ha facoltà di convocare tutti gli altri Grandi Utenti al fine di pianificare un intervento generale di riordino di tutti i sottoservizi stradali presenti, nella logica di evitare quanto più possibile successivi interventi e ridurre i disagi arrecati alla cittadinanza.</p>	<p>Art. 15 - Strade sensibili</p> <p>1. [Invariato]</p> <p>2. [Invariato]</p>

Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali

1. In caso di ripavimentazioni stradali o di modifiche da apportare alle infrastrutture comunali a seguito di interventi di miglioria, allargamento o adeguamento a nuove normative, il Comune dà notizia ai Grandi Utenti, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, mediante raccomandata a/r ovvero tramite PEC, con un preavviso minimo di almeno 5 giorni sull'esecuzione. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune tiene conto, compatibilmente con l'interesse pubblico prioritario, delle esigenze degli operatori, all'uopo valutando anche le eventuali proposte alternative presentate per limitare i disagi.

2. La comunicazione scritta sarà motivata e conterrà una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti, evidenziando eventuali situazioni eccezionali che rendano necessario procedere con urgenza all'esecuzione di lavori nell'interesse della collettività.

3. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali restano a loro carico, fatte salve eventuali particolari determinazioni concordate con il Comune compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

4. In particolare, in occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti gli interventi di spostamento, ripristino e quant'altro si renda necessario, e comunque compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. Nel caso di semplici ripavimentazioni, i Grandi e Piccoli Utenti saranno tenuti all'esecuzione a propria cura e spese di tutte le opere necessarie al riposizionamento dei propri sottoservizi, con particolare riguardo agli eventuali pozzetti ed ai relativi chiusini stradali presenti.

Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali

1. *[Invariato]*

2. *[Invariato]*

3. *[Invariato]*

4. *[Invariato]*

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

<p>Art. 17 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico</p> <p>1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali è subordinato al rilascio di apposita concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.</p>	<p>Art. 17 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico</p> <p>1. <i>[Invariato]</i></p>
<p>Art. 18 - Utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete</p> <p>1. E' obbligatorio valutare preventivamente la possibilità di utilizzazione di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di sottoservizi, disponibili nella zona di richiesta dell'operatore, ivi comprese quelle in fibra spenta predisposte dal Comune anche tramite società controllate. In caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di servizi a rete, l'operatore interessato presenta all'ufficio unico del sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti dall'Allegato 2 del presente regolamento.</p> <p>2. Entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il Comune concede apposita nulla osta per l'uso delle proprie infrastrutture esistenti.</p> <p>3. L'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula di apposita concessione avente i contenuti indicati dall'Allegato 3, che dovrà costituire parte integrante e sostanziale della concessione per l'occupazione del sottosuolo.</p>	<p>Art. 18 - Utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete</p> <p>1. E' obbligatorio valutare preventivamente la possibilità di utilizzazione di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di sottoservizi, disponibili nella zona di richiesta dell'operatore, ivi comprese quelle in fibra spenta predisposte dal Comune anche tramite società controllate. In caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di servizi a rete, l'operatore interessato presenta all'ufficio unico del sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti nel modulo denominato "Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture comunali" approvato con la determinazione dirigenziale di cui all'art.1 comma 3-ter del presente Regolamento.</p> <p>2. <i>[Invariato]</i></p> <p>3. L'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula di apposita concessione avente i contenuti indicati nel modulo denominato "Concessione d'uso di infrastrutture comunali" approvato con la determinazione dirigenziale di cui all'art.1 comma 3-ter e contenente le prescrizioni previste dal presente</p>

<p>4. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere riservandole motivatamente ai propri usi.</p> <p>5. Nel caso di interventi su ponti, passerelle, impalcati scavalcanti corsi d'acqua demaniali, il richiedente dovrà dimostrare di avere già ottenuto l'idoneo titolo autorizzativo da parte dell'Ente preposto; nel caso di interventi su beni vincolati, analogo titolo autorizzativo dovrà essere stato preventivamente ottenuto dai pertinenti uffici della Soprintendenza.</p> <p>6. Nel caso di posa di servizi a rete interferenti con ponti, viadotti e impalcati stradali in genere, la posa delle condutture dovrà avvenire al di fuori degli elementi strutturali e comunque con soluzioni atte a minimizzare i costi futuri per interventi manutentivi o per la ricollocazione degli stessi servizi a rete.</p>	<p>Regolamento, che dovrà costituire parte integrante e sostanziale della concessione per l'occupazione del sottosuolo.</p> <p>4. <i>[Invariato]</i></p> <p>5. <i>[Invariato]</i></p> <p>5bis. Nel caso di posa di servizi a rete interferenti con ponti, viadotti e impalcati stradali in genere, la posa delle condutture dovrà avvenire al di fuori degli elementi strutturali, in conformità alle prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni e della normativa tecnica vigente pro tempore in materia di ponti e gestione del rischio, nonché alle eventuali istruzioni/linee guida dell'ANSFISA vigenti. Tale posa dovrà inoltre rispettare le prescrizioni contenute nei disciplinari tecnici degli enti gestori, che impongono di non alterare né compromettere gli elementi strutturali delle opere d'arte, adottando soluzioni atte a minimizzare i costi di manutenzione futura e le necessità di ricollocazione dei servizi a rete.</p> <p>6. <i>[Abrogato]</i></p>
<p>Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali</p> <p>1. Nel caso in cui non risulti l'esistenza o la disponibilità di infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'occupazione del sottosuolo pubblico, presenta all'ufficio competente apposita domanda di concessione con i contenuti prescritti dall'Allegato 4 al presente Regolamento.</p>	<p>Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali</p> <p>1. Nel caso in cui non risulti l'esistenza o la disponibilità di infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'occupazione del sottosuolo pubblico, presenta all'ufficio competente apposita domanda di concessione con i contenuti prescritti nel modulo denominato "Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali" approvato con la</p>

determinazione dirigenziale di cui all'art.1 comma 3-ter del presente Regolamento.

TITOLO IV

Art. 20 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

~~2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non direttamente disciplinate dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dalla normativa generale vigente in materia (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000).~~

Art. 20 – Sanzioni e controlli

1. [Abrogato]

1bis. Le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal medesimo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 21 e 25 previste dal Codice della strada e da altre norme di legge qualora ne ricorrano autonomamente i presupposti.

2. [Abrogato]

2bis. Quando una medesima condotta disciplinata dal presente Regolamento incide sulla sicurezza o sulla regolare agibilità della circolazione ed integra, per gli stessi profili, una violazione del Codice della strada, si applica esclusivamente la relativa sanzione prevista dalla normativa statale, in conformità al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2ter. Restano punibili ai sensi del presente Regolamento le violazioni che attengono a obblighi amministrativi, tecnici o gestionali ulteriori e distinti rispetto a quelli tutelati dal Codice della strada, anche quando la medesima attività materiale dia luogo, per un diverso profilo, a una violazione della normativa statale.

2quater. Nei casi in cui permanga l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di sanzione accessoria di cui agli articoli 211 e 212 Codice della Strada, e della pavimentazione stradale, l'accertamento della corretta esecuzione è demandato al Gruppo Tecnico Intersettoriale di cui all'art.6bis del presente Regolamento. In caso di inottemperanza, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio secondo la normativa vigente, con addebito delle spese al responsabile.

2quinquies. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento che configurino obblighi amministrativi, tecnici e gestionali ulteriori e distinti rispetto a quelli sanzionati dal Codice della strada sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da 200 a 500 euro, anche quando la medesima attività integri una violazione del Codice della strada per diverso profilo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2sexies. Il Comune di Genova, tramite personale incaricato, verifica l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento e dei provvedimenti autorizzativi. L'attività di controllo comprende:

- a) la verifica del ripristino definitivo e la redazione del verbale di cui all'art. 10;
- b) il monitoraggio nel periodo di osservazione di cui all'art. 10 bis.

2septies. Qualora, anche successivamente alla redazione del verbale di cui all'art. 10 e/o durante il periodo di osservazione di cui all'art. 10 bis, si verificano vizi o difetti del ripristino certi e circoscritti, il Comune può ordinare al titolare l'eliminazione delle non conformità entro un termine assegnato. In caso di inerzia, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 10 ter, con addebito delle relative spese secondo quanto indicato al comma 4 del

presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e/o dal presente Regolamento, nei limiti dei rispettivi ambiti applicativi.

2octies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 ter, qualora il soggetto non ottemperi all'ordine di ripristino/eliminazione delle non conformità entro il termine assegnato, il Comune può procedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari (intervento sostitutivo), con addebito al responsabile dei relativi costi. I costi sono determinati, di norma, secondo l'Elenco Prezzi vigente della Regione Liguria, applicando una maggiorazione per spese generali nella misura del 20%, elevata al 35% per interventi di modesta entità (superfici inferiori a 6 m²) o caratterizzati da particolare frammentazione/logistica onerosa, salvo diversa motivazione.

2novies. L'Autorità comunale notifica al responsabile l'ammontare delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo, comprensive delle maggiorazioni previste, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica. Il rimborso spese è distinto e autonomo rispetto alle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai sensi dei commi precedenti.

2decies. Ove tale termine decorra inutilmente, il Comune procede al recupero delle somme dovute mediante escussione delle garanzie prestate, ove disponibili e capienti, e per l'eventuale residuo mediante riscossione coattiva secondo la normativa vigente, ivi compresa la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

3. *[Abrogato]*

4. *[Abrogato]*

<p>3. Per le violazioni di cui al precedente art.14, comma 2, si applica, al soggetto proprietario del sottoservizio o all'impresa esecutrice dell'intervento, la sanzione forfettaria pari a 1.000 Euro.</p> <p>4. Ferme restando tali sanzioni, e le procedure già previste dal vigente Regolamento COSAP, il Comune – con motivato provvedimento ed in assenza di norme o disposizioni contrarie – potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.</p>	<p>4bis. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi precedenti e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il Comune, con motivato provvedimento e in assenza di norme o disposizioni contrarie, può imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine; decorso inutilmente tale termine, può disporre la revoca del titolo e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari.</p>
<p>Art. 21 - Validità del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Comune di Genova.</p> <p>2. Con la medesima data viene abrogato il precedente “Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°77 del 4/12/2018, fatta salva l'ultrattività delle norme relative ai rapporti riferiti al periodo antecedente.</p>	<p>Art. 21 - Validità del Regolamento e disposizioni transitorie</p> <p>1. [Abrogato].</p> <p>1bis. Le modifiche al presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione diventa esecutiva, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio del Comune.</p> <p>2. [Abrogato]</p> <p>2bis. Alle istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento ed ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni previgenti”.</p>

Allegato 1 (abrogato)

Allegato 2 (abrogato)

Allegato 3 (abrogato)

Allegato 4 (abrogato)



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI



COMUNE DI GENOVA

Sommario

TITOLO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
<i>Art. 1 - Campo di applicazione</i>	4
<i>Art. 2 - Normativa di riferimento [Abrogato]</i>	5
<i>Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)</i>	5
<i>Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo</i>	5
<i>Art. 5 - Conferenze dei Servizi</i>	6
TITOLO II	7
AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA ROTTURA O MANOMISSIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO - RIPRISTINI	7
<i>Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali</i>	7
<i>Art. 6-bis - Gruppo tecnico intersettoriale per i controlli sui ripristini e sulle manomissioni del suolo pubblico</i>	8
<i>Art. 7 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico</i>	9
<i>Art. 8 - Domanda di rottura urgente da parte dei Grandi Utenti</i>	12
<i>Art. 9 - Domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti</i>	14
<i>Art. 10 - Ripristini provvisori e definitivi - Svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata</i>	14
<i>Art. 10-bis - Collaudo dei ripristini, periodo di osservazione e garanzia di durabilità</i>	16
<i>Art. 10-ter - Intervento sostitutivo ed escussione delle garanzie</i>	17
<i>Art. 10-quater - Registro interno delle verifiche e delle non conformità</i>	17
CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO	18
<i>Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti</i>	18
<i>Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo</i>	18
<i>Art. 13 - Censimento del sottosuolo</i>	19
TITOLO III	20
INFRASTRUTTURE COMUNALI	20
<i>Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi</i>	20



COMUNE DI GENOVA

<i>Art. 15 - Strade sensibili</i>	20
<i>Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali</i>	20
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	21
<i>Art. 17 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico</i>	21
<i>Art. 18 - Utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete</i>	21
<i>Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali</i>	22
TITOLO IV	23
<i>Art. 20 - Sanzioni</i>	23
<i>Art. 21 - Validità del Regolamento e disposizioni transitorie</i>	24



COMUNE DI GENOVA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, al fine di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità e sicurezza del traffico urbano veicolare e pedonale.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono in linea generale dirette:

- a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al precedente comma
- b) a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di servizi a rete, ivi compresi i nuovi allacciamenti da parte dei gestori di servizi pubblici, in raccordo con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione, potenziamento o manutenzione nonché dei manufatti affioranti sulla sede stradale
- c) alla gestione del Sistema Informativo comunale che consenta la conoscenza e la posizione degli impianti dei servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento tra il Comune e le Aziende titolari
- d) a rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità e sicurezza del traffico urbano veicolare e pedonale.

3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle compagnie di telecomunicazione, ove non in contrasto con la specifica normativa nazionale di settore.

3bis. Ai fini del presente Regolamento, per "ripristino" si intende l'insieme delle lavorazioni finalizzate a ripristinare e garantire nel tempo sicurezza, funzionalità, regolarità superficiale e durabilità del bene pubblico manomesso.

3-ter. Con determinazione dirigenziale della Direzione Tecnica competente in materia di infrastrutture stradali sono approvati e aggiornati:

- il "Disciplinare tecnico ripristini stradali", che definisce le modalità esecutive, i materiali, le tolleranze, le prove ed i tempi dei ripristini provvisori e definitivi;



COMUNE DI GENOVA

- la modulistica d'uso, comprensiva dei modelli di "Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture comunali", "Concessione d'uso di infrastrutture comunali" e "Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali"
- l'Atto disciplinante la composizione e le modalità di funzionamento del Gruppo Tecnico Intersettoriale.

3quater. Gli aggiornamenti sono resi pubblici con le medesime forme di pubblicità previste per gli atti comunali e indicano espressamente la data di decorrenza.

3quinqies. Il citato documento tecnico disciplina nel dettaglio:

- modalità di esecuzione degli scavi;
- modalità di esecuzione dei ripristini
- norme tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle lavorazioni

Art. 2 - Normativa di riferimento [Abrogato]

Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)

1. I soggetti realizzatori di interventi nel sottosuolo sono distinti in due tipologie:

- a) soggetti definiti genericamente "Grandi Utenti", a loro volta distinguibili in:
 - soggetti gestori e manutentori di intere reti di pubblici servizi e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999, incluse le reti fognarie;
 - soggetti realizzatori di grandi opere infrastrutturali, per le parti che riguardano il sottosuolo pubblico, non già autorizzate con specifiche procedure;
- b) soggetti definiti genericamente "Piccoli Utenti", autori di interventi non ricompresi nella tipologia di cui alla lettera a).

Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo

1. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Grandi Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo ai sensi dell'art. 19 della Direttiva P.C.M 3/3/1999 sono svolte dall'Ufficio Coordinamento Grandi Utenti.

2. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Piccoli Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo, ai sensi dell'art. 19 della Direttiva P.C.M 3/3/1999, sono svolte dagli Uffici Permessi presenti in ciascun Municipio.



COMUNE DI GENOVA

3. Le domande relative a permessi per rottura suolo pubblico e a concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico presentate sia dai Grandi Utenti che dai Piccoli Utenti, ivi comprese le istanze per gli allacciamenti alla rete principale nei casi in cui il tratto oggetto dell'allaccio risulti di proprietà degli stessi operatori, devono essere inoltrate al competente ufficio del sottosuolo di cui ai precedenti commi.
4. L'Ufficio competente rilascia il permesso e/o la concessione entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, acquisiti i pareri degli uffici interessati.
5. Eventuali segnalazioni relative a disfunzioni circa i cantieri dei Grandi e dei Piccoli Utenti nonché quelle relative a chiusini rumorosi o danneggiati dovranno essere indirizzate ai competenti Uffici per il sottosuolo per i provvedimenti del caso.
6. Le istanze relative a permessi per rotture suolo pubblico e a concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico in capo ai soggetti individuati all'art. 3, comma 1, devono essere compilate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi *online* del Comune, come meglio specificato ai successivi art. 7, 8 e 9. Gli uffici preposti, assunti i pareri degli uffici interessati, provvedono al rilascio del permesso e/o della concessione entro i termini di cui al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 5 - Conferenze dei Servizi

1. Il Comune, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 11, comma 3, può indire apposite Conferenze dei servizi istruttorie ai sensi della legge 241/90, nei casi in cui ritenga necessario effettuare un'analisi degli interessi pubblici, compresi quelli edilizi, per i quali siano competenti amministrazioni o uffici diversi.
2. La Conferenza di servizi individua le soluzioni da adottare, per garantire in generale che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con il regolare svolgimento del traffico e con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.
3. La Conferenza dei servizi dovrà individuare la migliore soluzione operativa in conformità agli strumenti urbanistici in vigore - con l'indicazione dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare -, nonché la soluzione compatibile con la tutela dei sedimi stradali e dei servizi che sugli stessi insistono.
4. Potranno essere altresì convocate Conferenze dei servizi, qualora vengano presentati progetti edilizi di iniziativa privata complessi ovvero per interventi massicci di Grandi Utenti o riconducibili ad Aziende esercenti infrastrutture stradali o ferroviarie comportanti la realizzazione di significative reti di sottoservizi.



COMUNE DI GENOVA

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA ROTTURA O MANOMISSIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO - RIPRISTINI

Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. I cantieri stradali connessi alle rotture suolo sono da considerarsi "cantieri fissi" ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 10.7.2002.
 2. I titolari dell'autorizzazione alla rottura suolo sono tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, oltre alle altre condizioni particolari eventualmente apposte sul singolo permesso, nonché alle condizioni espresse in sede di parere dagli Uffici competenti.
 3. I soggetti che intendano realizzare interventi su suolo/sottosuolo pubblico dovranno operare affinché gli stessi rechino il minor intralcio possibile alla viabilità urbana e alla attività manutentiva posta in essere dal Comune sulle strade e su qualunque bene di civica proprietà. Ogni intervento dovrà essere realizzato occupando nella misura minima possibile, per tempi e per ampiezza, la sede stradale adottando i migliori accorgimenti in materia di sicurezza e di percorribilità del traffico, anche al fine di garantire alla cittadinanza continuità nella erogazione di servizi in termini quantitativamente e temporalmente adeguati.
 4. Qualora la strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, questi, entro 20 giorni da apposita comunicazione da parte del Comune, dovranno nominare (con oneri da ripartirsi tra gli operatori), un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente Regolamento, pena il non rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Ufficio sottosuolo. Rimangono fermi responsabilità e oneri in capo ai singoli operatori nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi.
 5. Gli interventi di spostamenti di sottoservizi compresi all'interno dei cantieri in cui è committente lo stesso Comune di Genova, ovvero in cui sono committenti altri soggetti cui il Comune ha concesso l'uso di aree a fini di cantiere, sono soggetti alle norme del presente Regolamento ad eccezione della procedura di richiesta e rilascio di autorizzazione alla rottura del suolo pubblico.
- 5bis. Il titolare dell'autorizzazione alla rottura/manomissione del suolo pubblico risponde della corretta esecuzione e durabilità del ripristino.



COMUNE DI GENOVA

5ter. Il ripristino deve essere eseguito secondo le prescrizioni dell'Amministrazione, nel rispetto dei tempi, delle modalità operative e degli standard qualitativi previsti dal provvedimento autorizzativo e dal "Disciplinare tecnico ripristini stradali".

Art. 6-bis – Gruppo tecnico intersettoriale per i controlli sui ripristini e sulle manomissioni del suolo pubblico

1. È istituito presso l'Amministrazione comunale il Gruppo Tecnico Intersettoriale Controlli Ripristini e Manomissioni, composto da tecnici qualificati con competenze in materia di infrastrutture stradali, sicurezza viaria, materiali da costruzione, collaudi e segnaletica stradale.

2. Il Gruppo può avvalersi, per attività istruttorie e di supporto tecnico-operativo, di personale di Aster o di altri soggetti affidatari/gestori di servizi, sulla base dei relativi atti di affidamento e senza attribuzione di potestà provvedimentali.

3. Le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni restano di competenza degli organi a ciò preposti, inclusa la Polizia Locale, secondo la normativa vigente.

4. I verbali e gli esiti delle verifiche con effetti sul procedimento amministrativo sono formati e sottoscritti dal personale comunale competente.

5. Il Gruppo ha natura trasversale ed è composto da:

tecnici della società manutentrice del patrimonio infrastrutturale;

operatori della Polizia Locale;

tecnici dei Municipi limitatamente agli interventi ricadenti nel rispettivo ambito territoriale di competenza;

tecnici della Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali;

6. La Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali esercita la regia e il coordinamento del Gruppo, garantendo l'indirizzo tecnico-amministrativo, l'omogeneità delle procedure operative e la coerenza con la programmazione comunale. A tal fine, con apposito provvedimento della medesima Direzione, saranno definiti i criteri di costituzione del Gruppo, le modalità di convocazione dei suoi componenti e i protocolli operativi necessari allo svolgimento delle attività.

7. Il Gruppo svolge funzioni di:

a) controllo tecnico amministrativo dei ripristini provvisori e definitivi;

b) verifica della corretta reinstallazione della segnaletica orizzontale e verticale;

c) monitoraggio del rispetto del periodo di osservazione di cui all'art. 10 bis;

d) gestione operativa del Registro interno delle non conformità di cui all'art. 10 quater, tenuto e aggiornato dalla Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali;



COMUNE DI GENOVA

- e) supporto tecnico nella definizione dei criteri di prova e dei requisiti dei materiali del “Disciplinare tecnico ripristini stradali”.

Art. 7 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico

1. Le domande aventi ad oggetto l'autorizzazione (o permesso) alla rottura del suolo pubblico dovranno essere compilate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi *on line* del Comune di Genova.

L'istanza dovrà contenere almeno la seguente documentazione:

- la relazione tecnica e fotografica, con l'indicazione della data presunta di inizio lavori
- la documentazione grafica, indicante il tracciato della rete da posare o mantenere
- il nome della Ditta esecutrice dei lavori
- il referente tecnico della Ditta Esecutrice dei lavori, responsabile della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni comunali, con indicazione di nominativo, qualifica e recapiti
- il piano della viabilità,
- la documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti presenti,
- la profondità di posa del nuovo sottoservizio,
- la tipologia del materiale che si intende utilizzare per il riempimento degli scavi,
- la qualità e tipologia del ripristino provvisorio che si vorrà eseguire,
- la dimensione e la localizzazione dell'eventuale area di cantiere che intende occupare per il ricovero giornaliero di mezzi ed attrezzature.

La documentazione fotografica dovrà essere aggiornata al momento dell'istanza, evidenziare materialmente il percorso e l'area stradale interessata dalla manomissione, riportando la segnaletica verticale e orizzontale preesistente all'intervento e l'eventuale presenza di verde pubblico. La documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti potrà essere costituita dal rilievo del tracciato, eseguito con tecnica georadar, o dalle comunicazioni inviate alle altre Aziende proprietarie di sottoservizi. Le domande sono assoggettate all'imposta di bollo, che sarà assolta in maniera virtuale dai Piccoli Utenti, sia sulla domanda che sul permesso, e dai Grandi Utenti solo per il permesso di rottura suolo. Fa eccezione la marca apposta dai G.U. sulla domanda, il cui numero e data saranno dichiarati all'interno della stessa domanda.

2. Il competente Ufficio Unico del sottosuolo, esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti e riscontratane la completezza e adeguatezza, provvederà a richiedere i pareri da parte della Direzione Polizia Locale e degli altri uffici o Aziende comunali coinvolte, al fine di rilasciare il relativo permesso di rottura suolo, secondo i tempi procedurali e le modalità previste. Qualora l'intervento comporti la rottura suolo su beni di cui all'art. 10 del Codice dei



COMUNE DI GENOVA

beni culturali (i.e.: percorsi storici vincolati) o attraversamento di corsi d'acqua demaniali, l'istanza dovrà già essere corredata dei necessari pareri/autorizzazioni dei competenti Enti terzi.

3. I pareri, rilasciati anch'essi nel rispetto dei tempi procedurali e sulla base del contenuto della domanda, con particolare riguardo alla data presunta di inizio lavori nella stessa indicata, sono consultabili dall'operatore non appena inseriti in procedura. Terminato l'iter istruttorio della pratica, l'utente dovrà inserire la data di inizio lavori effettiva, che potrà non coincidere con quella proposta nell'istanza iniziale. Qualora la data dichiarata dall'operatore di inizio effettivo dei lavori rientri nei limiti di validità dei pareri farà seguito il rilascio del provvedimento autorizzativo. In caso contrario, fatto salvo l'eventuale ritardo nella emissione dei suddetti pareri non imputabile agli operatori, il provvedimento autorizzativo non verrà emesso, la relativa pratica sarà archiviata d'ufficio e l'istanza dovrà essere ripresentata ex novo. Prima del rilascio del permesso, potrà essere inoltre richiesto idoneo deposito cauzionale ovvero idonea polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione o ripristino definitivo del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte. La fideiussione dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà espressamente prevedere, senza il beneficio della preventiva escussione, l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune.

Il deposito o la polizza sono svincolati solo dopo:

- a) l'accettazione del ripristino definitivo attestata dal verbale redatto in contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 10;
- b) il decorso del periodo di osservazione di cui all'art. 10-bis, con esito positivo della verifica finale ivi prevista.

Il Dirigente del Settore, al fine della determinazione dell'ammontare della polizza, determina annualmente, con proprio provvedimento, il valore a metro quadro delle opere di sistemazione stradale, avuto riguardo ai vigenti prezzi dei lavori stradali.

4. Nel caso di Grandi Utenti che richiedano frequentemente autorizzazioni alla rottura del suolo pubblico, è ammessa la presentazione di un'unica polizza fidejussoria ad inizio anno di importo da convenire con il Dirigente del Settore in funzione della natura e della frequenza degli interventi oggetto di programmazione, con l'impegno alla sua reintegrazione, parziale o totale, nel caso di escussione per danni arrecati a strade o manufatti durante l'esecuzione dei lavori.

4-bis. La pianificazione annuale trasmessa dal Grande Utente ai sensi del successivo art. 11 comma 3 non sostituisce le domande di autorizzazione, che dovranno essere presentate in forma autonoma.

4-ter. In presenza di reiterate non conformità accertate sui ripristini riconducibili al medesimo titolare e/o alla medesima impresa esecutrice, l'Amministrazione può disporre misure proporzionate, tra cui: a) incremento dell'importo della garanzia mediante coefficienti progressivi; b) sospensione, per un periodo determinato, della modalità di garanzia annuale



COMUNE DI GENOVA

“unica” di cui al comma 4, con richiesta di garanzie puntuali per singolo intervento; c) prescrizione di ripristini estensivi e/o prove ulteriori.

Ai fini del presente comma, per “reiterazione” si intende l'accertamento di almeno tre non conformità riferite a ripristini diversi, nell'arco di dodici mesi, risultanti dal registro di cui all'art. 10-quater. Le misure sono adottate previa comunicazione di avvio del procedimento e contraddittorio con l'interessato, assegnando un termine per presentare osservazioni. Con atto dirigenziale sono definiti i soli criteri tecnici di calcolo e le modalità operative di applicazione (coefficienti, classi di gravità, documentazione), nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

5. Per gli utenti che devono eseguire semplici ispezioni o pulizie alle proprie reti sotterranee, che comportino apertura di chiusini o griglie, abbiano durata massima di mezza giornata, e necessità di effettuare tali operazioni più volte nell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale, a cura della Polizia Locale, nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità a condizione che ogni effettivo intervento venga comunicato almeno un giorno prima al competente Distretto di Polizia Locale. Rientrano in questa casistica le operazioni di sottoequipaggiamento delle reti in fibra ottica, per le quali comunque gli operatori dovranno concordare con la Polizia Locale le modalità ed i tempi di occupazione del suolo pubblico. Ogni altro intervento che comporti lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione delle proprie reti deve seguire l'iter normale di cui al comma 1. Nel caso i chiusini si dovessero trovare ad una quota diversa rispetto al piano di calpestio, l'Utente a propria cura e spese dovrà provvedere al riposizionamento in quota del chiusino stesso. Diversamente, per i chiusini sottomessi alla quota del piano viabile dovrà essere curata la copertura di asfalto, e l'eventuale risanamento dovrà essere realizzato mediante asfalto a caldo

6. [Abrogato]

7. Eventuali sospensioni endoprocedimentali potranno trovare giustificazione nei seguenti casi:

- a) insufficienza o inadeguatezza della documentazione prodotta dall'istante;
- b) sopravvenienza di motivi di ordine tecnico che rendano eccessivamente onerosa per la collettività ovvero contraria all'interesse pubblico, l'esecuzione dei lavori richiesti;
- c) pagamenti pendenti da parte del Richiedente nei confronti del Comune
- d) mancati ripristini definitivi di interventi precedentemente autorizzati ed eseguiti, i cui termini siano scaduti, fatto salvo il caso in cui gli uffici ne abbiano richiesto il differimento.

8. Nei casi di cui ai punti precedenti, la Civica Amministrazione provvederà a fornire immediata comunicazione ai richiedenti, che effettueranno le necessarie integrazioni ed apporteranno al progetto originario le modifiche occorrenti. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente della documentazione nel termine assegnato o nel caso in cui non venga trovata una soluzione condivisa, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della pratica, avendone avvertito l'interessato. Il termine concesso per l'integrazione della pratica potrà essere prorogato per una sola volta a fronte di istanza motivata del richiedente.



COMUNE DI GENOVA

9. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla rottura suolo venga presentata per strade ripavimentate da meno di 1 anno, di norma la richiesta sarà rigettata, a meno che non rientri nelle casistiche di cui ai successivi artt. 8 e 9, ovvero venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per obblighi derivanti da una nuova disposizione normativa; la richiesta potrà eventualmente essere accolta, nel caso il richiedente accetti di farsi carico della ripavimentazione dell'intero tratto interessato dai lavori.

10. I titolari del permesso di rottura suolo e della concessione per l'occupazione del sottosuolo dovranno tenere costantemente copia dei provvedimenti e dei relativi pareri sul luogo dei lavori, esibendo la medesima - previa idonea richiesta - alle autorità preposte alla sorveglianza sul territorio nonché ai responsabili tecnici competenti.

11. I tecnici comunali competenti potranno svolgere durante l'esecuzione dei lavori controlli a campione, verificando l'osservanza delle prescrizioni rilasciate nel permesso di rottura suolo pubblico, anche in ordine alla verifica della regolarità tecnica delle imprese esecutrici.

12. Qualora non sia possibile ultimare i lavori entro la scadenza dichiarata in sede di istanza ed accordata in sede di rilascio del permesso, sarà cura dell'operatore chiedere con congruo anticipo una proroga motivata al termine di ultimazione dei lavori. L'ufficio chiederà il rinnovo del parere della sola Polizia Locale e, qualora favorevole, rilascerà la proroga, individuando la nuova data per l'ultimazione dei lavori.

13. Ad avvenuto completamento dell'intervento autorizzato, è fatto obbligo al Richiedente di comprovare l'avvenuta comunicazione al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (S.I.N.F.I.) del tracciato della rete posata; la mancata comunicazione al Catasto nazionale può costituire motivo di blocco dei successivi permessi.

Art. 8 - Domanda di rottura urgente da parte dei Grandi Utenti

1. *[Abrogato]*

1bis. Si considerano interventi d'urgenza gli interventi che comportano la rottura e/o la manomissione del suolo pubblico e che devono essere eseguiti senza indugio per eliminare uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica, determinato da una fuga, un guasto o da una rottura improvvisa, ovvero per sostituire con urgenza apparecchiature o componenti di rete danneggiati, o ancora per prevenire o rimuovere situazioni tali da arrecare un grave pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale. Gli interventi d'urgenza, di norma, non devono comportare l'effettuazione di scavi di superficie superiore a 10 m².

2. Per l'esecuzione di un intervento urgente, l'interessato dovrà dichiarare:

- a) l'effettiva sussistenza di uno stato di pericolo incombente che determini l'urgenza dei lavori o la necessità di intervenire su una apparecchiatura danneggiata;



COMUNE DI GENOVA

- b) l'ubicazione precisa dell'area che intende occupare con lo scavo;
- c) l'estensione in mq dello stesso e della relativa area necessaria per lo stazionamento dei macchinari ed il deposito dei materiali all'uopo necessari;
- d) l'arco temporale richiesto per l'intervento, quantificabile, alternativamente, in 24, 48 o 72 ore.

3. Il nulla osta, che autorizza l'esecuzione immediata dei lavori e l'occupazione della relativa area di cantiere, viene rilasciato *on line* dalla Polizia Locale sulla base delle motivazioni indicate nella domanda, con le necessarie prescrizioni al fine di garantire la sicurezza della viabilità, ed ha la validità temporale indicata nella comunicazione. L'eventuale maggior durata dell'intervento verrà sanata al momento della ripresa formale in carico del suolo manomesso con la corretta liquidazione finale dei lavori.

4. Qualora, entro il termine temporale indicato nella comunicazione di inizio lavori di cui al comma 2, non sia stata possibile per sopravvenuti problemi tecnici la conclusione dell'intervento d'urgenza, l'interessato, per la prosecuzione dell'attività di scavo, dovrà attivare la procedura ordinaria per la rottura suolo prevista dal presente regolamento, e provvedere al ripristino temporaneo dei luoghi ovvero al pagamento dei maggiori oneri.

4bis. Qualora il ripristino, anche temporaneo, non risulti possibile per motivi tecnici debitamente asseverati da professionista abilitato, l'area potrà essere mantenuta nello stato di fatto esclusivamente previo ottenimento del nulla osta rilasciato dal competente ufficio comunale che cura l'istruttoria della procedura di autorizzazione ordinaria, alle condizioni dallo stesso stabilite, nelle more del rilascio delle autorizzazioni ordinarie e ferme restando le ulteriori autorizzazioni, i pareri o i nulla osta che dovessero essere acquisiti da altri enti o amministrazioni competenti.

4ter. Il pagamento degli oneri può avvenire in un momento successivo al rilascio del nulla osta solo in presenza di gravi esigenze di carattere igienico sanitario o di pubblica incolumità debitamente comprovate e comunque entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del nulla osta stesso.

4quater. In caso di violazioni delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del regolamento. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute in caso di inadempienza.

5. Tramite la procedura informatica in uso, gli Uffici comunali competenti procedono all'ulteriore istruttoria finalizzata alla liquidazione delle somme dovute dal richiedente ed alla verifica del ripristino.

6. L'Amministrazione, a sua discrezione, si riserva di verificare, tramite proprio personale tecnico qualificato, l'effettiva sussistenza dello stato di pericolo incombente, ovvero del grave pregiudizio



COMUNE DI GENOVA

per il traffico, o l'urgente necessità di sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata, asserito dall'interessato. Qualora, all'esito della verifica, si evidenzi la carenza delle motivazioni giustificative della domanda, l'intervento, se non ancora terminato, può essere sospeso fino a quando i lavori non potranno essere eseguiti previa effettuazione della domanda di rottura suolo pubblico ai sensi dell'articolo 7 e all'interessato sarà ingiunto di ripristinare temporaneamente lo stato dei luoghi ovvero di pagare i maggiori oneri.

Art. 9 - Domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti

1. *[Abrogato]*

1bis. La procedura per la domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti è analoga a quella descritta all'art.8.

2. *[Abrogato]*

3. Il pagamento degli oneri può avvenire in un momento successivo al rilascio del nulla osta solo in presenza di gravi esigenze di carattere igienico sanitario o di pubblica incolumità debitamente comprovate e comunque entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del nulla osta stesso.

Art. 10 – Ripristini provvisori e definitivi – Svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata

1. I ripristini del suolo manomesso si distinguono in provvisori e definitivi ed entrambi dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari del permesso di rottura suolo, secondo quanto definito nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali".

2. I ripristini di superfici pavimentate con materiale lapideo saranno eseguiti con identico materiale, recuperato dalla rottura o di nuova fornitura, riconosciuta idonea dagli uffici comunali, ed avranno carattere immediatamente definitivo.

3. I ripristini provvisori di superfici asfaltate avranno carattere di provvisorietà, sino a quando non si proceda ad effettuare il ripristino definitivo. Nel caso di scavi in "minitrincea", il ripristino potrà essere eseguito con getto di calcestruzzo, al fine di accelerarne il consolidamento e ridurre gli assestamenti. Gli operatori saranno responsabili dei suoli manomessi dall'intervento e dovranno farsi carico di tutti i rifacimenti del ripristino provvisorio specificamente ordinati dagli uffici comunali, a tutela della pubblica incolumità.

4. Il ripristino definitivo di superfici asfaltate deve essere eseguito non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dall'avvenuto ripristino provvisorio, e deve essere accettato dal Comune. L'effettuazione del ripristino definitivo a regola d'arte dovrà constare da un verbale di ripresa in carico del suolo manomesso, sottoscritto congiuntamente dall'operatore e da un tecnico del Comune. Il verbale attesta l'accettazione tecnica del ripristino definitivo; lo svincolo del deposito cauzionale o della



COMUNE DI GENOVA

polizza fideiussoria avviene alle condizioni e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 10-bis. Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

5. La responsabilità in ordine alla conservazione in condizioni di sicurezza delle superfici provvisoriamente ripristinate graverà sugli operatori sino alla data di effettiva ripresa in carico del suolo manomesso di cui al verbale citato al precedente comma 4, fermo restando l'obbligo di vigilanza del Comune, che comunque dovrà essere tenuto indenne dall'operatore per eventuali danni a terzi connessi al ripristino provvisorio.

5bis. Il ripristino definitivo è autorizzato con il medesimo permesso di rottura suolo rilasciato in fase iniziale.

In considerazione della specificità delle lavorazioni di asfaltatura e dell'impiego di mezzi d'opera, che possono differire per dimensioni e modalità operative dall'attività di scavo e ripristino provvisorio, l'operatore è tenuto a trasmettere al Comune, con un preavviso minimo di 15 giorni, una specifica istanza di esecuzione. Tale istanza deve contenere:

- la delimitazione precisa delle aree interessate dai tappeti d'usura e dagli eventuali ripristini strutturali;
- il cronoprogramma dettagliato e le modalità operative di cantiere;
- lo schema di segnaletica temporanea adeguato all'ingombro dei mezzi di asfaltatura.

La suddetta documentazione è sottoposta al parere della Direzione Polizia Locale e degli uffici tecnici competenti al fine di impartire le opportune prescrizioni a salvaguardia della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione. L'attività potrà avere inizio solo a seguito dell'accettazione della data e delle modalità proposte o secondo le diverse indicazioni impartite dall'Amministrazione in esito all'istruttoria.

5ter. Con riferimento ai Grandi Utenti L'operatore è tenuto a presentare annualmente al Comune, contestualmente alla programmazione degli interventi un programma dei ripristini definitivi previsti, al fine di consentire una pianificazione coordinata delle attività sul territorio.

5quater. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da imprese in possesso di adeguata qualificazione tecnico-professionale per opere stradali, nel rispetto della normativa vigente. Ove richiesto dalla normativa applicabile in ragione della tipologia e dell'importo dei lavori, l'impresa dovrà essere in possesso della qualificazione SOA in categoria OG3 (opere stradali) o equivalente. La ritardata ultimazione del ripristino definitivo rispetto ai termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto al successivo art. 20.

5quinqies. Per interventi di manomissione aventi superficie complessiva superiore a 10 m² al termine dei lavori di ripristino, l'operatore è tenuto a trasmettere al Comune una relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte e conformemente al "Disciplinare tecnico ripristini stradali". La relazione costituisce parte integrante della documentazione necessaria ai fini dell'accettazione del ripristino definitivo e dello svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata.



COMUNE DI GENOVA

5sexies. Qualora l'intervento riguardi aree aventi pregio storico, architettonico o sottoposte a tutela ai sensi della normativa in materia di beni culturali, la relazione tecnica di cui al comma 8 dovrà assumere la forma di perizia asseverata.

5septies. Parimenti, la perizia asseverata è richiesta nei confronti di operatori per i quali, nel corso dell'anno solare, risultino accertate più di quattro violazioni sostanziali delle prescrizioni contenute nei permessi rilasciati, come risultanti dal registro di cui all'art. 10-quater e/o da verbali di contestazione, divenuti definitivi o non opposti nei termini di legge. La perizia è condizione necessaria per la verifica del corretto ripristino e per il successivo svincolo delle garanzie prestate.

5octies. Ai fini della verifica e dello svincolo delle garanzie, il titolare presenta: a) documentazione fotografica georeferenziata ante operam, in corso d'opera e post operam; b) elaborato "as built" del tracciato e dei manufatti (pozzetti, camerette e ripristini), in formato digitale secondo le specifiche tecniche comunali; c) dichiarazione di conformità alle prescrizioni autorizzative e al "Disciplinare tecnico ripristini stradali"; d) attestazione dell'avvenuto ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata.

5novies. Per interventi che comportino scavi o ripristini superiori a 10 metri quadri, nonché in ogni caso su strade sensibili di cui all'art. 15, sono obbligatorie prove e verifiche prestazionali in sito e/o di laboratorio, secondo il "Disciplinare tecnico ripristini stradali", a carico del titolare.

5decies. In caso di esito negativo della verifica o delle prove, il titolare è obbligato a ripetere le operazioni di ripristino entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine, si procede ai sensi dell'art. 10-ter.

Art. 10-bis – Collaudo dei ripristini, periodo di osservazione e garanzia di durabilità

1. Per interventi di manomissione aventi superficie complessiva superiore a 10 m², il ripristino definitivo è soggetto a verifica/collaudo in contraddittorio, su richiesta del titolare, corredata della documentazione di cui all'art. 7, comprensiva dell'avvenuto ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata.

2. È istituito un periodo di osservazione minimo pari a:

- a) 12 mesi dalla data del ripristino definitivo, per le strade ordinarie;
- b) 24 mesi dalla data del ripristino definitivo, per le strade sensibili di cui all'art. 15.

3. Durante il periodo di osservazione, ogni cedimento, fessurazione, avvallamento o degrado funzionale riconducibile al ripristino è a carico del titolare, che deve intervenire immediatamente (previe necessarie comunicazioni/autorizzazioni del caso) e comunque entro i termini assegnati dall'Amministrazione.

4. Lo svincolo della garanzia avviene solo all'esito positivo della verifica finale del periodo di osservazione.



COMUNE DI GENOVA

5. Restano ferme le responsabilità e le garanzie previste dall'ordinamento vigente in relazione a vizi, difetti e danni derivanti dall'esecuzione dei lavori, anche con riferimento ai gravi difetti che compromettano la stabilità, la sicurezza o la funzionalità dell'opera.

6. Dopo l'esecuzione del ripristino definitivo, qualora nel corso dei dieci anni successivi alla data di presa in consegna da parte del Tecnico competente, si verificano avvallamenti/cedimenti del piano stradale addebitabili alla costruzione e al mantenimento degli impianti del concessionario, inconvenienti che possano in qualche modo nuocere all'integrità del patrimonio stradale e/o pregiudicare la pubblica incolumità, lo stesso è tenuto ad effettuare una verifica alla presenza del Tecnico competente. A seguito di detta verifica, analizzati i motivi dell'inconveniente, lo stesso concessionario potrà essere tenuto ad eseguire immediatamente tutte le opere necessarie al fine della rimozione dell'inconveniente medesimo. E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. I pozzetti e chiusini dismessi che riaffiorano, nel corso del tempo, sulla superficie stradale, devono essere eliminati. Eventuali sinistri causati da ciò saranno imputati al relativo proprietario. Sia i Grandi Utenti che i Piccoli Utenti sono tenuti a far sì che le parti dei propri impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso e che venga mantenuta complanare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell'opera affiorante, per la larghezza del relativo pozzetto ovvero per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo più esterno del manufatto. E' facoltà del Comune avvertire per iscritto, con almeno 5 giorni di anticipo, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari affinché, a loro cura e spese, adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada e sulla base dei tempi di volta in volta prescritti.

Art. 10-ter – Intervento sostitutivo ed escussione delle garanzie

1. In caso di mancato ripristino, ripristino difforme o mancata eliminazione delle non conformità entro i termini assegnati, l'Amministrazione procede in via sostitutiva all'esecuzione dei lavori necessari.

2. Le spese sono poste integralmente a carico del titolare mediante escussione del deposito cauzionale o della fideiussione, salvo maggior danno. Resta fermo l'esercizio di ogni ulteriore azione per danni a persone o cose e per la tutela della sicurezza e del decoro urbano.

Art. 10-quater – Registro interno delle verifiche e delle non conformità

1. La Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali tiene e aggiorna un registro interno delle verifiche effettuate e delle non conformità accertate in relazione ai ripristini delle manomissioni del suolo pubblico, anche sulla base delle attività di controllo svolte dal Gruppo Tecnico Intersectoriale di cui all'articolo 6-bis.

2. Il registro costituisce base istruttoria per l'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 4-ter ed all'art. 10 comma 9, nonché per la programmazione dei controlli e dei collaudi a campione.



COMUNE DI GENOVA

CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti

1. Il sottosuolo stradale è un bene e una risorsa di natura pubblica.
2. La sua utilizzazione da parte dei Grandi Utenti deve essere pertanto, di norma, autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione, previa concertazione con i soggetti interessati, in modo da consentire:
 - l'uso razionale del sottosuolo;
 - il coordinamento degli interventi per i diversi servizi;
 - la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute;
 - il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana;
 - la tutela della integrità dei beni del demanio comunale.
3. Il Comune si impegna a trasmettere ai Grandi Utenti la propria programmazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione sulle strade cittadine per l'anno successivo. Ogni Grande Utente deve trasmettere all'Ufficio competente la propria programmazione annuale, armonizzata rispetto alla programmazione comunale. In difetto, il singolo Grande Utente non potrà effettuare interventi in contrasto con la programmazione comunale, salvo non venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per sopravvenute disposizioni normative.

Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo

1. L'Ufficio Unico del sottosuolo rilascia l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;



COMUNE DI GENOVA

- b) costituirà elemento di impedimento o di rinvio del rilascio dell'autorizzazione il grave impedimento all'esercizio del trasporto collettivo delle persone e delle cose ovvero l'avvenuta ripavimentazione dell'area oggetto di richiesta di intervento fino ad un massimo di 12 mesi anteriori;
- c) gli operatori saranno tenuti a realizzare, in occasione degli interventi effettuati, strutture - dimensionate, di norma, per una durata di 10 anni - idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione anche alle possibili esigenze future.

2. Il Comune coordina sistematicamente l'azione dei vari operatori, in modo tale che, una volta compiuti gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione sulla medesima strada, vengano limitati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

Art. 13 - Censimento del sottosuolo

1. Il Comune cura il censimento degli impianti collocati nel sottosuolo comunale nonché la verifica del costante aggiornamento, da parte degli operatori, al S.I.N.F.I.
2. A tal fine, è facoltà del Comune verificare che tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale (gestori di servizi a rete), abbiano correttamente fornito al S.I.N.F.I. i dati inerenti le reti di cui sono titolari.
3. I soggetti sono comunque tenuti a specificare le modalità di posa delle proprie reti nel sottosuolo comunale, distinguendo i tratti eventualmente posati in minitrincea, all'interno di cavidotti comunali, o di proprietà di altri operatori, o ancora soprassuolo, indicando in tal caso il manufatto al quale l'infrastruttura è staffata.
4. Il censimento degli impianti dovrà includere l'indicazione dei pozzetti e dei relativi chiusini stradali di competenza di ciascun Grande Utente, ivi compresa la specificazione di quelli attivi e di quelli inattivi, i quali ultimi dovranno essere progressivamente eliminati.
5. I chiusini di copertura dei pozzetti dovranno obbligatoriamente riportare il nome dell'Azienda proprietaria, per consentirne la celere individuazione in caso di danneggiamenti o per richieste di eventuali riposizionamenti.
6. In linea generale, è fatto obbligo agli Enti gestori di servizi a rete di portare i pozzetti ed i relativi chiusini a livello pavimentazione, salvo casi espressamente concessi dal Comune.
7. Nell'ottica di raggiungere la migliore definizione del Catasto del sottosuolo, potrà essere introdotto l'obbligo degli operatori di dotare le proprie infrastrutture di marcatori RFID o soluzioni tecnologiche equivalenti/migliorative, atte a fornire l'esatta posizione spaziale dell'infrastruttura, nel rispetto comunque delle informazioni riservate relative al tipo di utenza.



COMUNE DI GENOVA

TITOLO III

INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti tecnologiche o sottoservizi in genere, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, comma 2, si intendono i cunicoli non fognari, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero a società dallo stesso partecipate.

2. [Abrogato]

Art. 15 - Strade sensibili

1. Si definiscono “strade sensibili”, le strade soggette ad elevati flussi di traffico ovvero dotate di pavimentazioni di pregio, o di interesse storico, artistico, turistico, commerciale o soggette ad obblighi contrattuali relativi all’esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale, o comunque di interesse rilevante per la collettività, che richiedono l’individuazione di soluzioni specifiche atte a garantire, nell’esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, il rispetto degli elementi che qualificano tali luoghi. Gli interventi da effettuare su dette strade potranno essere autorizzati solo in funzione delle specifiche caratteristiche tenuto conto della stessa tipologia di intervento. In linea di massima sono strade sensibili le direttrici di scorrimento costiere e delle vallate cittadine nonché le principali strade del Centro Storico, o determinate altre strade così definite con motivato provvedimento di Giunta.

2. Ogni qual volta un operatore chieda l’autorizzazione all’effettuazione di interventi di considerevole entità su una “strada sensibile”, il Comune ha facoltà di convocare tutti gli altri Grandi Utenti al fine di pianificare un intervento generale di riordino di tutti i sottoservizi stradali presenti, nella logica di evitare quanto più possibile successivi interventi e ridurre i disagi arrecati alla cittadinanza.

Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali

1. In caso di ripavimentazioni stradali o di modifiche da apportare alle infrastrutture comunali a seguito di interventi di miglioria, allargamento o adeguamento a nuove normative, il Comune dà



COMUNE DI GENOVA

notizia ai Grandi Utenti, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, mediante raccomandata a/r ovvero tramite PEC, con un preavviso minimo di almeno 5 giorni sull'esecuzione. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune tiene conto, compatibilmente con l'interesse pubblico prioritario, delle esigenze degli operatori, all'uopo valutando anche le eventuali proposte alternative presentate per limitare i disagi.

2. La comunicazione scritta sarà motivata e conterrà una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti, evidenziando eventuali situazioni eccezionali che rendano necessario procedere con urgenza all'esecuzione di lavori nell'interesse della collettività.

3. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali restano a loro carico, fatte salve eventuali particolari determinazioni concordate con il Comune compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

4. In particolare, in occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti gli interventi di spostamento, ripristino e quant'altro si renda necessario, e comunque compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. Nel caso di semplici ripavimentazioni, i Grandi e Piccoli Utenti saranno tenuti all'esecuzione a propria cura e spese di tutte le opere necessarie al riposizionamento dei propri sottoservizi, con particolare riguardo agli eventuali pozzetti ed ai relativi chiusini stradali presenti.

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 17 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali è subordinato al rilascio di apposita concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.

Art. 18 - Utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete

1. E' obbligatorio valutare preventivamente la possibilità di utilizzazione di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di sottoservizi, disponibili nella zona di richiesta dell'operatore, ivi comprese quelle in fibra spenta predisposte dal Comune anche tramite società controllate. In caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di servizi a rete, l'operatore interessato presenta all'ufficio unico del sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti nel modulo denominato "Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture



COMUNE DI GENOVA

comunali” approvato con la determinazione dirigenziale di cui all’art.1 comma 3-ter del presente Regolamento.

2. Entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il Comune concede apposito nulla osta per l’uso delle proprie infrastrutture esistenti.

3. L’uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula di apposita concessione avente i contenuti indicati nel modulo denominato “Concessione d’uso di infrastrutture comunali” approvato con la determinazione dirigenziale di cui all’art.1 comma 3-ter e contenente le prescrizioni previste dal presente Regolamento, che dovrà costituire parte integrante e sostanziale della concessione per l’occupazione del sottosuolo.

4. L’Amministrazione si riserva di non concedere l’uso di condutture comunali libere riservandole motivatamente ai propri usi.

5. Nel caso di interventi su ponti, passerelle, impalcati scavalcanti corsi d’acqua demaniali, il richiedente dovrà dimostrare di avere già ottenuto l’idoneo titolo autorizzativo da parte dell’Ente preposto; nel caso di interventi su beni vincolati, analogo titolo autorizzativo dovrà essere stato preventivamente ottenuto dai pertinenti uffici della Soprintendenza.

5bis. Nel caso di posa di servizi a rete interferenti con ponti, viadotti e impalcati stradali in genere, la posa delle condutture dovrà avvenire al di fuori degli elementi strutturali, in conformità alle prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni e della normativa tecnica vigente pro tempore in materia di ponti e gestione del rischio, nonché alle eventuali istruzioni/linee guida dell’ANSFISA vigenti. Tale posa dovrà inoltre rispettare le prescrizioni contenute nei disciplinari tecnici degli enti gestori, che impongono di non alterare né compromettere gli elementi strutturali delle opere d’arte, adottando soluzioni atte a minimizzare i costi di manutenzione futura e le necessità di ricollocazione dei servizi a rete.

6. *[Abrogato]*

Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali

1. Nel caso in cui non risulti l’esistenza o la disponibilità di infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti, l’operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all’occupazione del sottosuolo pubblico, presenta all’ufficio competente apposita domanda di concessione con i contenuti prescritti nel modulo denominato “Concessione per l’occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali” approvato con la determinazione dirigenziale di cui all’art.1 comma 3-ter del presente Regolamento.



COMUNE DI GENOVA

TITOLO IV

Art. 20 – Sanzioni e controlli

1. [Abrogato]

1bis. Le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal medesimo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 21 e 25 previste dal Codice della strada e da altre norme di legge qualora ne ricorrano autonomamente i presupposti.

2. [Abrogato]

2bis. Quando una medesima condotta disciplinata dal presente Regolamento incide sulla sicurezza o sulla regolare agibilità della circolazione ed integra, per gli stessi profili, una violazione del Codice della strada, si applica esclusivamente la relativa sanzione prevista dalla normativa statale, in conformità al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2ter. Restano punibili ai sensi del presente Regolamento le violazioni che attengono a obblighi amministrativi, tecnici o gestionali ulteriori e distinti rispetto a quelli tutelati dal Codice della strada, anche quando la medesima attività materiale dia luogo, per un diverso profilo, a una violazione della normativa statale.

2quater. Nei casi in cui permanga l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di sanzione accessoria di cui agli articoli 211 e 212 Codice della Strada, e della pavimentazione stradale, l'accertamento della corretta esecuzione è demandato al Gruppo Tecnico Intersettoriale di cui all'art.6bis del presente Regolamento. In caso di inottemperanza, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio secondo la normativa vigente, con addebito delle spese al responsabile.

2quinquies. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento che configurino obblighi amministrativi, tecnici e gestionali ulteriori e distinti rispetto a quelli sanzionati dal Codice della strada sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti previsti dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da 200 a 500 euro, anche quando la medesima attività integri una violazione del Codice della strada per diverso profilo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2sexies. Il Comune di Genova, tramite personale incaricato, verifica l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento e dei provvedimenti autorizzativi. L'attività di controllo comprende:

- a) la verifica del ripristino definitivo e la redazione del verbale di cui all'art. 10;
- b) il monitoraggio nel periodo di osservazione di cui all'art. 10 bis.



COMUNE DI GENOVA

2septies. Qualora, anche successivamente alla redazione del verbale di cui all'art. 10 e/o durante il periodo di osservazione di cui all'art. 10 bis, si verificano vizi o difetti del ripristino certi e circoscritti, il Comune può ordinare al titolare l'eliminazione delle non conformità entro un termine assegnato. In caso di inerzia, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 10 ter, con addebito delle relative spese secondo quanto indicato al comma 4 del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e/o dal presente Regolamento, nei limiti dei rispettivi ambiti applicativi.

2octies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 ter, qualora il soggetto non ottemperi all'ordine di ripristino/eliminazione delle non conformità entro il termine assegnato, il Comune può procedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari (intervento sostitutivo), con addebito al responsabile dei relativi costi. I costi sono determinati, di norma, secondo l'Elenco Prezzi vigente della Regione Liguria, applicando una maggiorazione per spese generali nella misura del 20%, elevata al 35% per interventi di modesta entità (superfici inferiori a 6 m²) o caratterizzati da particolare frammentazione/logistica onerosa, salvo diversa motivazione.

2novies. L'Autorità comunale notifica al responsabile l'ammontare delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo, comprensive delle maggiorazioni previste, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica. Il rimborso spese è distinto e autonomo rispetto alle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai sensi dei commi precedenti.

2decies. Ove tale termine decorra inutilmente, il Comune procede al recupero delle somme dovute mediante escussione delle garanzie prestate, ove disponibili e capienti, e per l'eventuale residuo mediante riscossione coattiva secondo la normativa vigente, ivi compresa la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

3. *[Abrogato]*

4. *[Abrogato]*

4bis. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi precedenti e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il Comune, con motivato provvedimento e in assenza di norme o disposizioni contrarie, può imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine; decorso inutilmente tale termine, può disporre la revoca del titolo e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari.

Art. 21 - Validità del Regolamento e disposizioni transitorie

1. *[Abrogato]*.



COMUNE DI GENOVA

1bis. Le modifiche al presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione diventa esecutiva, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio del Comune.

2. *[Abrogato]*

2bis. Alle istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento ed ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni previgenti”.

Allegato 1 (abrogato)

Allegato 2 (abrogato)

Allegato 3 (abrogato)

Allegato 4 (abrogato)



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
183.2 N. 125 / 2026 DEL 07/05/2026 AD OGGETTO:

Approvazione delle modifiche al Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali.

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

07/05/2026

Il Dirigente
Arch. Angela Imbesi
Firmato digitalmente